

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

825^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-104

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*105-191

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*193-222

INDICE

| | | |
|---|-------|---------------------|
| RESOCONTO SOMMARIO | | |
| RESOCONTO STENOGRAFICO | | |
| CONGEDI E MISSIONI | | Pag. 1 |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO | | 2 |
| DISEGNI DI LEGGE | | |
| Seguito della discussione: | | |
| (1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale): | | |
| MANZIONE (Mar-DL-U) | | 2, 3, 7 e passim |
| DALLA CHIESA (Mar-DL-U) | | 4, 5, 6 e passim |
| ZANCAN (Verdi-Un) | | 5, 7, 8 e passim |
| FASSONE (DS-U) | | 9 |
| AYALA (DS-U) | | 26 |
| CAVALLARO (Mar-DL-U) | | 44 |
| Verifiche del numero legale | | 3, 4, 6 e passim |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo | | 8, 9, 13 e passim |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) | | 19 |
| SULL'ORDINE DEI LAVORI | | |
| PRESIDENTE | | 48, 49 |
| MANZIONE (Mar-DL-U) | | Pag. 48 |
| AZZOLLINI (FI) | | 49 |
| DISEGNI DI LEGGE | | |
| Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis: | | |
| PRESIDENTE | | 49, 50, 51 e passim |
| MANZIONE (Mar-DL-U) | | 49, 50, 51 e passim |
| ZANCAN (Verdi-Un) | | 59, 62, 66 e passim |
| DALLA CHIESA (Mar-DL-U) | | 59, 60, 92 e passim |
| BOBBIO Luigi (AN), relatore | | 63, 82 |
| CASTELLI, ministro della giustizia | | 65 |
| BRUTTI Massimo (DS-U) | | 65, 66 |
| FASSONE (DS-U) | | 71, 97 |
| LEGNINI (DS-U) | | 76, 77, 78 e passim |
| CALVI (DS-U) | | 76, 77, 90 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo | | 50, 51, 53 e passim |
| Verifiche del numero legale | | 51, 52, 53 e passim |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) | | 57, 86 |
| SUI LAVORI DEL SENATO | | |
| PRESIDENTE | | 100 |
| AZZOLLINI (FI) | | 100, 101 |
| VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | | 100 |
| PER COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI SULLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RILASCIATE A PARMA | | |
| PRESIDENTE | | 101 |
| MANZIONE (Mar-DL-U) | | 101 |
| ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2005 | | 102 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis:**

| | |
|--|----------|
| Articolo 2 | Pag. 105 |
| Emendamento 2.665 e seguenti | 153 |

ALLEGATO B

| | |
|--|------------|
| VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- Tuate nel corso della seduta | 193 |
|--|------------|

DISEGNI DI LEGGE

| | |
|--|----------|
| Trasmissione dalla Camera dei deputati | Pag. 212 |
| Assegnazione | 212 |

GOVERNO

| | |
|--|-----|
| Richieste di parere su documenti | 213 |
| Trasmissione di documenti | 213 |

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

| | |
|--------------------------|-----|
| Annunzio | 101 |
| Interpellanze | 214 |
| Interrogazioni | 217 |

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana sono proseguite le votazioni degli emendamenti riferiti alla lettera *l*), comma 1, dell'articolo 2. Su richiesta del senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*), prima

della votazione dell'emendamento 2.665 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,01.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.665.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Invita a votare a favore dell'emendamento 2.666 che offre un'ultima possibilità di riparare all'incostituzionalità del disegno di legge rimettendo la valutazione finale in ordine ai concorsi al CSM. Chiede la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, è respinto l'emendamento 2.666.

ZANCAN (Verdi-Un). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 2.667 volto a sopprimere una norma palesemente incostituzionale inerente l'idoneità ai concorsi, in quanto il giudizio in proposito spetta solamente al CSM.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.667 (identico al 2.668). Con votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste rispettivamente dai senatori MANZIONE (Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 2.671 e 2.673. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore ZANCAN, sono respinti gli emendamenti 2.672 e 2.674. Risultano altresì respinti gli emendamenti 2.238, 2.669, 2.670 e 2.675.

FASSONE (DS-U). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 2.676 con cui si propone, per l'assegnazione dei posti messi a concorso e non coperti, di eliminare il requisito dell'idoneità acquisita in un concorso espletato nello stesso anno. Ciò concorrerebbe quanto meno a rendere più flessibile il farraginoso sistema delineato per la progressione di carriera.

Previa verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.676 e 2.249. Con votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 2.252, 2.679 e 2.682 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e l'emendamento 2.683). Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal

senatore ZANCAN, sono respinti gli emendamenti 2.677 e 2.678. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 2.680a e 2.681.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.254 e 2.685 sono improcedibili.

Il Senato, con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), respinge gli emendamenti 2.253 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e del 2.684), 2.255, 2.686, 2.688 e 2.689. Previa verifica del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE, sono respinti gli emendamenti 2.258 e 2.690. Sono inoltre respinti gli emendamenti 2.256, 2.687 e 2.261. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE, è respinto l'emendamento 2.264.

MANZIONE (Mar-DL-U). L'imposizione del contingentamento dei tempi di discussione non soltanto ha limitato le prerogative dell'opposizione ma ha anche soffocato il dibattito, visto che la maggioranza non sta offrendo alcun apporto alla discussione dei rilevanti problemi di costituzionalità indicati nel suo messaggio dal Presidente della Repubblica. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.691.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.691. Viene respinta anche la prima parte dell'emendamento 2.263, con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 2.693.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento 2.694 ed i successivi intendono mitigare l'eccessiva puntualità dell'articolo 2, che si spinge ad entrare in dettagli che più opportunamente avrebbero potuto essere definiti mediante circolare dal CSM per far fronte alle effettive esigenze di buon funzionamento della giustizia. Chiede la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 2.694. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.695. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 2.696.

AYALA (DS-U). L'emendamento 2.697 corregge una delle illogicità più evidenti del provvedimento in esame: non si intuisce infatti la *ratio* che ha condotto gli estensori della norma a riservare una percentuale inferiore di posti ai magistrati più meritevoli, quelli che abbiano cioè superato anche un concorso per esami scritto e orale, ed una percentuale più che doppia ai magistrati che abbiano superato soltanto un concorso per titoli.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.697, 2.699 e 2.707. Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 2.698, 2.701, 2.702, 2.704, 2.705, 2.267 (identico al 2.268) e 2.273. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore ZANCAN, vengono respinti gli emendamenti 2.700, 2.703 e 2.706.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.708, 2.709, 2.710 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 2.711), 2.712, 2.274 (identico al 2.713), 2.714 e 2.716. Vengono respinti gli emendamenti 2.715 e 2.717.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN, il Senato respinge gli emendamenti 2.718, 2.720, 2.721, 2.722, 2.725, 2.726 e 2.728. Con votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal senatore ZANCAN, il Senato respinge gli emendamenti 2.719, 2.723 (identico al 2.724) e 2.727.

CAVALLARO (Mar-DL-U). La gestione di concorsi da parte del CSM esprime un potere di rilevanza costituzionale che risponde ad esigenze di garanzia del sistema e non ad una tutela corporativa dei magistrati, per cui qualunque altra modalità organizzativa dei concorsi che riconoscesse poteri ad altri organi, compreso il Ministro della giustizia, sarebbe anticostituzionale. Chiede la verifica del numero legale sull'emendamento 2.729. (Applausi dei senatori Dalla Chiesa e Zancan).

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 2.729. È inoltre respinto l'emendamento 2.730. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 2.731. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.732 e 2.280 (identico al 2.281).

Presidenza del vice presidente SALVI

Sull'ordine dei lavori

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede alla Presidenza quando sia prevista la discussione del disegno di legge n. 3400-B, che converte un decreto-legge in scadenza.

PRESIDENTE. L'esame sarà avviato quando la Commissione bilancio avrà espresso il proprio parere.

AZZOLLINI (FI). Se la Presidenza e il Governo ritengono necessario anticipare la discussione, la 5^a Commissione permanente è disponibile riunirsi anche in serata.

MANZIONE (Mar-DL-U). Prende atto che il Governo ritiene prioritaria la discussione sull'ordinamento giudiziario rispetto all'approvazione di un decreto-legge in scadenza.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.733, 2.284, 2.736, 2.738 (sostanzialmente identico al 2.739a) e 2.740. Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE, sono respinti gli emendamenti 2.739, 2.735, 2.737, 2.288 e 2.287. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 2.286 (identico al 2.741). Il Senato respinge inoltre l'emendamento 2.285.

ZANCAN (Verdi-Un). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.742, che intende sopprimere un'autentica incongruenza legislativa quale la previsione di un termine di scadenza rispetto al conseguimento dell'idoneità a svolgere funzioni di legittimità.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.742. È inoltre respinto l'emendamento 2.743.

PRESIDENTE. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti ricompresi nel terzo e ultimo blocco delle modifiche proposte all'articolo 2.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Gli emendamenti presentati sono orientati ad un triplice ordine di finalità: modificare l'impostazione estremamente particolareggiata sui concorsi e l'assegnazione dei posti vacanti, foriera di difficoltà nella gestione delle carriere; restituire al CSM le competenze assegnategli dalla Costituzione, eliminando quelle numerose previsioni che ne indeboliscono le funzioni; ricondurre il rapporto tra potere esecutivo e potere giudiziario alla norma costituzionale, in particolare sopprimendo l'incongrua possibilità che il Ministro impugni delibere del CSM relative alla proroga o all'assegnazione di incarichi direttivi.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il principale obiettivo degli emendamenti in discussione consiste nel riportare le funzioni del Ministro della giustizia al dettato dell'articolo 110 della Costituzione, che gli assegna una responsabilità *super partes* in ordine all'organizzazione dei servizi della giustizia. Ciò non può consentirgli di diventare controparte di un singolo magistrato e sostenere, come una parte processuale, l'illegittimità di una nomina decisa dal CSM, anche perché l'unico strumento per contestare le decisioni assunte da un organo di rilevanza costituzionale è quello di sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. Sono quindi disposizioni devastanti del servizio giustizia e particolarmente gravi perché disattendono i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica. (*Applausi dei senatori Flammia e Marino*).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Modifica la seconda parte dell'emendamento 2.775 (*v. Resoconto stenografico*), onde consentire l'immediata efficacia di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge delega, volte a garantire continuità e stabilità agli incarichi direttivi giudicanti e requiranti, evitando che gli stessi siano conferiti nell'ultimo biennio prima dell'ordinario collocamento a riposo dei magistrati. Esprime parere contrario ai restanti emendamenti. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 2.775 ed esprime parere conforme al relatore sugli altri emendamenti.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Nell'esprimere da subito ferma contrarietà all'emendamento 2.775 come modificato dal relatore, che in realtà è volto ad impedire che il giudice Giancarlo Caselli sia nominato procuratore nazionale antimafia, chiede alla Presidenza di stabilire un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento era contenuto nel fascicolo stampato nel mese di marzo.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Riformulandone il testo, il relatore ha modificato il senso dell'emendamento e pertanto sarebbe opportuno riaprire i termini per la presentazione dei subemendamenti.

PRESIDENTE. Le modifiche introdotte dal relatore, ad avviso della Presidenza, non sono di così incisiva portata. (*Commenti dei senatori Massimo Brutti e Manzione*).

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 2.293, 2.296, 2.297 e 2.746. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore ZANCAN, è respinto l'emendamento 2.745, mentre con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE

(Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 2.302. Risultano altresì respinti gli emendamenti 2.292, 2.744, 2.295 e 2.747.

FASSONE (DS-U). Sollecita l'approvazione degli identici emendamenti che sopprimono l'ultimo periodo del numero 1) della lettera *m*), concernente il potere del Ministro della giustizia di ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere del CSM relative al conferimento o alla proroga degli incarichi direttivi. Tale disposizione continua a ledere le prerogative del CSM, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, né vale a tal fine la riformulazione del testo che in alternativa richiama il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato poiché in base alla normativa costituzionale vigente questo appare l'unico strumento utilizzabile dal titolare del Dicastero.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.298 (identico al 2.748 e al 2.749).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.301 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Previe distinte verifiche del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 2.750, 2.305, 2.751 e 2.332. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CALVI (DS-U), è respinto l'emendamento 2.310; con successive votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal senatore LEGNINI (DS-U), sono quindi respinti gli emendamenti 2.752, 2.753, 2.306, 2.754 e 2.755. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 2.299, 2.308, 2.307, 2.756 e 2.757.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.331 è improcedibile. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al 2.775, modificato dal relatore ma non al punto da giustificare il rinvio dell'esame ad altra seduta, è fissato entro cinque minuti, alle ore 19,30. *(Commenti del senatore Manzione).*

BOBBIO Luigi, *relatore*. Ritira la modifica presentata all'emendamento 2.775. *(Applausi dai Gruppi FI e LP).*

PRESIDENTE. L'emendamento 2.334 è improcedibile.

Il Senato respinge l'emendamento 2.337. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore LEGNINI (DS-U), è respinto il 2.758.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.338, 2.339, 2.359, 2.360, 2.367, 2.370 e 2.371 sono inammissibili.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 2.759 e 2.362. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore ZANCAN, è respinto il 2.365.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è respinto l'emendamento 2.364.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.363 è improcedibile.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 2.366, 2.372, 2.763, 2.764, 2.373, 2.767 (identico al 2.768) e 2.374 (identico al 2.769). Con votazione preceduta da verifica del numero legale, chiesta dal senatore CALVI (DS-U), è respinto l'emendamento 2.766. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 2.761, 2.762, 2.765, 2.375 e 2.772.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ritira la sottoscrizione erroneamente apposta all'emendamento 2.771 precisando di non condividere il contenuto della proposta.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 2.770 (identico al 2.771), 2.773 e 2.774.

ZANCAN (Verdi-Un). Invita la maggioranza ad essere coerente con la posizione intellettualmente onesta del ministro Castelli e a respingere conseguentemente l'emendamento 2.775 volto ancora una volta ad introdurre nell'ordinamento una norma fotografia diretta a contrastare l'esito di una procedura concorsuale per il conferimento di incarichi direttivi in corso.

FASSONE (DS-U). Invita la maggioranza a riflettere sulla portata di una norma che, pensata come diretta a contrastare una precisa e nominativa ipotesi di conferimento di incarico direttivo, si configura come palesemente incostituzionale sia perché, nel rimuovere la facoltà di estendere oltre i settant'anni l'età per ricoprire incarichi direttivi, lede un diritto soggettivo e ancor più per l'effetto retroattivo che rende applicabile la norma anche alle procedure in corso per il conferimento di incarichi direttivi. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Bedin).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiaro il voto contrario all'emendamento denunciando il nuovo intollerabile tentativo di ingerenza da parte del potere politico nel normale svolgimento dell'amministrazione giudiziaria. La norma configura altresì un pericoloso *vulnus* al sistema democratico fondato sulla separazione dei poteri. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato approva l'emendamento 2.775.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

AZZOLLINI (FI). Ai fini della convocazione della Commissione bilancio in tempo utile, chiede al rappresentante del Governo se la discussione in Aula del disegno di legge n. 3400-B sia prevista nella giornata odierna o nella seduta antimeridiana di domani.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo non dispone dei lavori dell'Aula. Suggestisce in ogni in caso di convocare quanto prima la Commissione bilancio per l'espressione del parere sul decreto-legge.

AZZOLLINI (FI). Assicura la consueta tempestività nell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Per comunicazioni del Ministro degli affari esteri su alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rilasciate ieri a Parma

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità di una comunicazione in Aula da parte del Ministro degli affari esteri sull'incresciosa vicenda inerente le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio nei confronti del presidente della Repubblica di Finlandia, signora Tarja Halonen, nel corso dell'insediamento dell'Agenzia alimentare europea a Parma e del conseguente risvolto diplomatico della convocazione da parte del Governo finlandese dell'ambasciatore italiano.

PRESIDENTE. Invita a presentare strumenti di sindacato ispettivo al riguardo. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,05.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Barelli, Bettamio, Bosi, Collino, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Giuliano, Guzzanti, Lauro, Mantica, Manunza, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Del Pennino, Falcier, Maffioli, Pastore, Petrini, Stiffoni, Turrone e Villone, per attività della 1^a Commissione permanente; Chiusoli, per attività della 10^a Commissione permanente; Zanoletti, per attività della 11^a Commissione permanente; Nocco e Sodano Tommaso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Occhetto, Provera e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,39).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono proseguite le votazioni degli emendamenti riferiti alla seconda parte dell'articolo 2 (comma 1, lettera l).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.665.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi consenta un'osservazione prima di chiedere la verifica del numero legale. Avrei voluto intervenire sul processo verbale, ma forse per l'acustica non sempre perfetta, non sono riuscito a comprendere fino in fondo quanto è stato letto. Le chiedo, se possibile, di far verificare l'impianto di amplificazione in Aula.

Ciò premesso, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,01).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis (ore 17,01)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.665.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.665, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.666.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei sottolineare come questo emendamento, in linea con l'emendamento che ho illustrato e difeso questa mattina, offra forse l'ultima possibilità a questa Assemblea per mantenere, almeno per quanto riguarda un aspetto rilevante, il provvedimento nei confini costituzionali. Esso, infatti, rimette il giudizio finale formulato dalla Scuola superiore della magistratura al Consiglio superiore della magistratura.

Si tratta di un'aggiunta molto semplice, come nel caso illustrato questa mattina, che fissa il principio che tutte le valutazioni o tutti i giudizi che vengono definiti come finali spettano a questo organo, al quale compete proprio in via costituzionale l'attività di autogoverno della magistratura sotto il profilo delle promozioni, della carriera e della distribuzione degli incarichi di responsabilità.

In questo senso lo ritengo una opportunità ulteriore che viene fornita all'Aula per non vedersi rinviare il provvedimento, per interventi correttivi, su stimolo del Presidente della Repubblica o della Corte costituzionale. Quindi, più che un emendamento di opposizione è un suggerimento di tipo istituzionale rivolto alla maggioranza, anche se probabilmente la maggioranza non lo accoglierà.

Prima della sua votazione chiedo che si svolga la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.666, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.667, identico all'emendamento 2.668.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, tenere conto del giudizio di idoneità formulato al termine del concorso significa che il Consiglio superiore della magistratura non potrà mai giudicare inidoneo chi è stato dichiarato idoneo.

È un bisticcio, una contraddizione in termini dire che si tiene conto del giudizio di idoneità; si può tener conto della valutazione, si può tener conto delle schede attitudinali, si può tener conto della selezione attitudinale, si può tener conto di un giudizio sulla idoneità, ma non si può tener conto di un giudizio di idoneità formulato da una commissione di concorso, perché in tal modo si riduce, sino ad annullarla, l'autonomia del Consiglio superiore della magistratura. Il che significa, in parole povere, ripetere il vizio di costituzionalità che era stato esattamente, puntualmente e in termini alti rilevato dal Presidente della Repubblica.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.667, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.668, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.238, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.669.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.669, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.670, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.671.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, forse sarò più fortunato del collega Dalla Chiesa che aveva chiesto l'appoggio a dodici colleghi: anch'io, per verificare la presenza del numero legale, chiedo a dodici colleghi, compresi quelli distratti, di appoggiare alla mia richiesta.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.671, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.672.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi l'appoggio per una richiesta di votazione con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.672, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.673.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi l'appoggio per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.673, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.674.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo l'appoggio di quindici colleghi per una richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.674, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.675.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, chiedo nuovamente l'appoggio di quindici colleghi per una richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.675, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.676.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento, ma per comprenderne la ragione è necessario fare qualche passo indietro.

Siamo partiti, anni fa ormai, da una premessa condivisa: la progressione in carriera dei magistrati, così com'è disciplinata, non soddisfa né la

maggioranza né l'opposizione. Il Governo ha proposto, per modificare questo assetto, innanzitutto la formula dell'avanzamento a seguito di concorso per esami, e nel maxiconcorso del 2003 ci fu una pioggia di esami a punteggiare la carriera dei magistrati. A seguito di varie osservazioni, arretrò, in un primo tempo, riducendo il numero degli esami, poi sostituendo l'esame con la redazione di un provvedimento, quindi affiancando al concorso per esami quello per titoli e infine, nell'ultima stesura, prevedendo che i concorsi non attribuiscono più un posto-funzione, ma semplicemente un'astratta idoneità a concorrere ai posti di livello superiore.

Verrebbe da dire, ricordando un vecchio apologo di Chesterton, che hanno fatto la fine di quel navigatore il quale, lasciato il Tamigi con il proposito di girare il mondo, si infilò in un banco di nebbia, brancolò per tutto l'inverno e, al diradarsi primaverile delle nebbie, approdò ad una terra che credeva essere un altro continente e invece era a poche centinaia di metri dall'estuario che aveva lasciato.

Il Ministro potrebbe replicare: in fondo è quello che volevate, vi siete battuti contro i concorsi, i concorsi si sono progressivamente svuotati: dovrete essere contenti. Tuttavia, così non è, signor Presidente e signor Ministro, perché non ci si è limitati a tornare dove si era, ma attraverso la contaminazione di due sistemi (la promozione a ruoli chiusi e quella a ruoli aperti) si è creato un apparato che non è in grado di funzionare.

Il Ministro ha avuto la cortesia di replicare a mie precedenti osservazioni, affermando che in realtà il sistema ha una sufficiente funzionalità: ma così non è, perché se il concorso è tarato su un certo numero di posti, e coloro che lo superano sono di più o di meno di quel numero di posti si creano delle gravi disfunzioni, in particolare se sono di più.

È vero, infatti, come ha osservato il Ministro, che il Consiglio superiore della magistratura predisporrà delle graduatorie, ma un conto è fare le graduatorie come si fanno oggi, quando ci sono alcuni, pochi, aspiranti ad un singolo posto-funzione, altro conto è farle su un intero concorso di 200 o 250 magistrati che in ipotesi sono risultati idonei, tenendo presente poi che da un posto in più o in meno nella graduatoria discende l'assegnazione della sede e quindi una molteplicità di potenziali ricorsi al TAR.

Il Ministro ha inoltre obiettato alla mia osservazione per cui, oltre tutto, gli idonei non accontentati non potranno più spendere tale titolo nei concorsi successivi affermando che ciò non è esatto, prova ne sia che proprio nell'ultima stesura è stata prevista una validazione del titolo per ulteriori sette anni.

Ebbene, signor Ministro, mi permetto rispettosamente di dissentire perché il punto da lei invocato, che in effetti è stato introdotto nell'ultima stesura, e che possiamo leggere al numero 12 della lettera l), prevede tale validità settennale per l'esito dei corsi di formazione presso la Scuola della magistratura e non per l'idoneità conseguita nei concorsi.

La riprova è in alcune dichiarazioni testuali dei vari punti della delega che mi limito a citare, in quella mia opera, che l'ha fatta sorridere, di poliziotto della stradale inquadrato nello specchietto retrovisore della sua auto. In sostanza, la lettera l), nn. 3) e 5), stabilisce che il Consiglio

superiore della magistratura assegna i posti ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi; quindi, coloro che hanno conseguito l'idoneità nel concorso del 2005 non potranno spenderla nel concorso del 2006 perché quest'ultimo riserverà i posti solo a coloro che hanno superato quello specifico concorso.

Inoltre (e con ciò vengo all'emendamento da me richiamato e concludo), alla lettera l), nn. 7.3) e 7.4), si legge che i posti sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso espletato nello stesso anno, tant'è vero che noi proponiamo la soppressione di tale dicitura proprio per dare un minimo di elasticità alla tecnica concorsuale che in questo modo misto si è venuta configurando. Ove ciò non accada, il risultato sarà che un numero imprevedibile, ma comunque consistente di magistrati che avranno superato i concorsi e non saranno accontentati per effetto di tale frustrazione, indurranno gli altri a non dare più i concorsi.

E allora, in conclusione, il navigatore non solo sarà tornato all'estuario del Tamigi, ma sarà tornato con la barca bucata.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Fassone.

Onorevoli colleghi, in Aula c'è troppo brusio, vi prego di moderare il tono delle vostre conversazioni.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.676, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.249.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.249, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.677.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.677, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.252.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.252, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.678.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.678, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.679.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.679, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.680a.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.680a, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.681, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.682.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.682, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole «per soli titoli».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.682 e l'emendamento 2.683.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.253.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.253, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola «scritte».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.253 e l'emendamento 2.684.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.254 e 2.685 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.255.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.255, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.256, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.686.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.686, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.687.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.687, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.258.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non perdiamo la fiducia e chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.258, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.261, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.688.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le do atto che è molto veloce nel porre ai voti gli emendamenti; però, mentre esaminiamo gli emendamenti per verificare quali meritano un intervento specifico e quali, invece, no, purtroppo accade che si sia già proceduto alla loro votazione.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.688, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.264, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.264, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.689.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche su questo emendamento vorrei che l'Assemblea si esprimesse con un voto qualificato e quindi con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Chiedo quindi a 15 colleghi di sostenere la mia richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.689, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.690.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Su questo emendamento, signor Presidente, vorrei invece verificare la presenza del numero legale.

Chiedo, pertanto, a 12 colleghi di sostenere la mia richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.690, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.691.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi consenta di svolgere una considerazione di ordine generale sull'emendamento 2.691.

Ci stiamo avviando alla conclusione della discussione e votazione del testo che prevede la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Resteranno all'incirca 70-80 votazioni.

Ho l'elenco delle sedute che l'Aula ha dedicato a questo provvedimento a partire dal 26 gennaio 2005, quando, dopo che già vi era stato il messaggio del Capo dello Stato, iniziammo a discutere in Aula su quale fosse il merito specifico del messaggio e quali dovessero essere i punti del provvedimento che avrebbero dovuto essere modificati, attraverso l'esame prima in Commissione e poi in Aula.

Da allora (cioè dal 26 gennaio 2005), l'Assemblea, per diverse motivazioni (questioni pregiudiziali, discussione generale, richieste di non passare all'esame degli articoli), si è occupata più volte del provvedimento: in particolare, nelle sedute del 10 marzo, 15 marzo, 13 aprile, 14 aprile e 1° giugno 2005, e poi nelle più recenti sedute, fino a quella odierna.

Lo dico per dar conto di un'attività che comunque l'Assemblea ha svolto in maniera corretta per tentare di recuperare un minimo di contraddittorio, che dal nostro punto di vista significava arrivare ad un provvedimento che non solo fosse condiviso, signor Ministro, ma anche che non avesse le gravi lacune, i gravi difetti e vizi che avevano determinato la

pesante censura che il Presidente della Repubblica, con il messaggio alle Camere, aveva espresso.

Il contraddittorio – per così dire – in Aula si è svolto, ma entro certi limiti. Infatti, sappiamo che, ad un certo punto, la maggioranza ha ritenuto di chiedere ed ha ottenuto dalla Conferenza dei Capigruppo e dalla Presidenza il contingentamento dei tempi.

Peraltro, in tal modo si è violato, secondo me, ancora una volta quel principio, di cui all'articolo 72 della nostra Costituzione, che prevede un esame specifico comma per comma e articolo per articolo e che vuol dire che è necessario vi sia un confronto rispetto alle diverse prospettazioni e che vi sia, comunque, consapevolezza di ciò che si vota.

Tutta questa premessa porta ad un'osservazione molto precisa: da quando si è proceduto al contingentamento dei tempi, ci sono forze che in quest'Aula hanno rappresentato il loro pensiero, hanno cercato di spiegare le motivazioni alla base degli emendamenti proposti, e ci sono forze rimaste completamente avulse dal dibattito.

Non so se ciò sia corretto rispetto ad un provvedimento così significativo ed importante, che torna all'esame dell'Aula, signor Presidente, non perché l'opposizione ha presentato una serie di emendamenti, ma perché il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, nell'esercizio di una sua funzione specifica, indica una serie di questioni che costituiscono un *vulnus* costituzionale.

Allora, se questo è il senso del dibattito che stiamo celebrando, mi chiedo se è legittimo che alcune forze si siano complessivamente e completamente chiamate fuori dal dibattito. Lo dico, a maggior ragione, se è vero, come è vero, che Forza Italia, ad esempio, ha dedicato al dibattito, dal momento del contingentamento dei tempi in poi, soltanto cinque minuti, ma è ancora più grave che Gruppi importanti come quelli dell'UDC e della Lega Nord, il Gruppo che fa direttamente riferimento al ministro Castelli, vi abbiano invece dedicato, rispettivamente, trenta e ventitré secondi.

Rassegno queste considerazioni all'Aula e all'opinione pubblica per dare conto, con questo spaccato, del modo in cui si affrontano problematiche che – lo ribadisco – non sono state poste dall'opposizione, ma dal messaggio del Capo dello Stato.

Sono queste le condizioni di agibilità democratica; questo è il sistema di confronto sulla base del quale si intende procedere. Signor Presidente, questa osservazione di carattere generale, secondo me, è fondamentale resti agli atti.

Detto questo, sperando che ciò serva a fare in modo che i colleghi prendano coscienza della situazione, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.691.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.691, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.263, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.263 e gli emendamenti 2.692 e 2.693.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.694.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento, ma con riferimento più ampio al complesso di proposte di modifica che stiamo esaminando.

Mi sembra, infatti, che il dispositivo del provvedimento al nostro esame obbedisca in misura perfino incongrua al principio per cui una legge delega deve contenere in forma molto precisa e circostanziata il proprio contenuto. Qui andiamo oltre la forma circostanziata del contenuto della delega ed entriamo in dettagli che possono essere più propriamente riservati ad una circolare interna del Consiglio superiore della magistratura, in una forma perfino parossistica.

Mi chiedo quale sia la ragione per cui la legge delega debba contenere riferimenti così dettagliati a percentuali, a proporzioni, che un ragionamento più legato alla realtà interna delle esigenze della magistratura –

come richiedeva anche il collega Fassone – può verificare come inefficienti ai fini del buon governo dei problemi della magistratura.

Può accadere che, sulla base delle risultanze degli accertamenti fatti dal Consiglio superiore della magistratura, ci sia bisogno di un certo numero di posti e di una certa disponibilità di magistrati capaci di coprire quei posti. Per il piacere tutto estetico e per nulla logico di fissare una serie di proporzioni e di percentuali stiamo mettendo una camicia di forza a chi dovrà prendere provvedimenti finalizzati a garantire efficienza alla nostra giustizia.

Non so se lo facciamo a capocchia; la maggioranza ha deciso di definire certe percentuali perché la singola persona che ha scritto questo provvedimento in un ufficio ha stabilito che così dovesse essere; non c'è stato alcun confronto di merito sulla congruenza tra le percentuali fissate e le esigenze effettive nel governo della magistratura.

Credo che la soluzione migliore sia fissare degli orientamenti, come è richiesto per le leggi delega, che non possono essere vaghe, eccessivamente ampie, e devono contenere indirizzi di dettaglio. Un conto però sono gli indirizzi di dettaglio, altro conto è imporre questa camicia di forza a chi dovrà prendere decisioni nell'interesse complessivo del buon funzionamento della giustizia.

Il collega Fassone ha giustamente fatto riferimento all'ipotesi di esigenze di ripescaggio di magistrati che abbiano vinto un concorso in anni precedenti perché il numero di posti da coprire lo richiede. Stabilendo il numero di magistrati al quale fare riferimento, le percentuali di magistrati requirenti e di magistrati giudicanti, stiamo creando le condizioni perché il sistema impazzisca proprio in termini di capacità di far fronte ai problemi di efficienza. Chi ha la responsabilità concreta di intervenire per coprire quei posti o per garantire un certo numero di promozioni si troverà imprigionato da un simile provvedimento.

Chiediamo su questo emendamento la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.694, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.695.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.695, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.696.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.696, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.697.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, il contingentamento dei tempi, che francamente si risolve in un bavaglio, è sempre stato da me democraticamente accettato. È una regola che ci siamo dati (nella precedente legislatura valeva per i colleghi che oggi sono maggioranza e quindi non mi strappo le vesti), solo che naturalmente essa mi impone, come a tutti i colleghi dell'opposizione, di contenere le argomentazioni. Non potendo quindi intervenire su tutti gli emendamenti su cui avrei voglia di dire la mia, ho scelto di parlare su questo emendamento proprio per le ragioni che esplicitavo prima, in quanto esso consente di cogliere una perla tra le tante contenute in questo provvedimento.

Se dovessi fare una suddivisione in base alla qualità normativa non complessiva – che è pessima – delle singole norme le distinguerei in due categorie: norme di cui si comprende la logica (e che personalmente mi fanno inorridire); norme di cui invece non si riesce a comprendere la logica.

Vorrei che ciascuno dei colleghi che ha la bontà di ascoltarmi – e di questo lo ringrazio – sia della maggioranza sia dell'opposizione, mi spiegasse – accetterei con umiltà un chiarimento – che senso ha assegnare i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità a due categorie di magistrati, una costituita da magistrati bravi, quelli che superano un concorso per titoli, e soltanto per titoli, l'altra invece composta da magistrati bravissimi, che superano un concorso non solo per titoli, ma anche per esami scritti e orali.

Non c'è dubbio che quest'ultimo strumento di selezione designi soggetti che sicuramente sono più bravi, perché si sono addirittura sottoposti, felicemente superandolo, ad un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, a differenza degli altri che sono stati giudicati solo in base ai titoli.

Qual è la logica per cui ai primi, cioè quelli bravi, viene riservato il 70 per cento di questi posti e a quelli bravissimi si infligge la mortificazione di limitare la riserva dei posti assegnabili al 30 per cento?

Credo che tale aspetto della norma sia emblematico di come questo provvedimento sia attraversato non soltanto da una, evocata da me più volte, incostituzionalità diffusa, ma da un'illogicità che urta non con questa o quella norma di rango costituzionale o anche di rango ordinario, ma con una norma fondamentale del buon senso.

Non si capisce perché bisogna stabilire che ci devono essere magistrati ai quali viene offerta la possibilità di dimostrare quanto sono bravi, seri e volenterosi e personalmente attrezzati, sottoponendoli alle prove scritte e orali di un concorso, superando il quale possono partecipare alla suddivisione del 30 per cento dei posti, e magistrati che non superano alcun concorso, ai quali viene invece data la possibilità di partecipare alla suddivisione del 70 per cento dei posti.

Qui non bisogna essere giuristi, colleghi. Ognuno di noi ha la propria professionalità alle spalle, tutte meritevoli di rispetto e di attenzione; a tutti capita, a me molto frequentemente, quando ci si trova di fronte a provvedimenti che non riguardano la propria esperienza professionale di fare un passo indietro e di cercare di comprendere la questione dalle parole, dalle osservazioni e dagli interventi dei colleghi che invece di quella materia si intendono. Qui – ripeto – non bisogna essere giuristi e non lo sono neanche io (io sono un artigiano del diritto, anche se mi occupo di tali questioni da qualche decennio), per cui vi chiedo: di fronte ad una normativa di questo genere, perché schiacciate il pulsante e votate a favore? Perché? Quale logica vi ispira?

Io spero che successivamente a questo mio intervento qualche collega voglia avere la bontà – gliene sono grato fin da ora – di indicarmi quale può essere la logica. L'unica cosa che suggerisce questo emendamento è che vi sia almeno un intervento del Consiglio superiore della magistratura finalizzato anche ad evitare quel rischio di incostituzionalità, non palesemente riscontrato dal Presidente della Repubblica, ma già temuto e indicato da autorevoli studiosi, di emarginazione del Consiglio superiore della magistratura da tutta una serie di accadimenti previsti da questa nuova normativa.

Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio in particolare lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.697, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.698.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.698, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.699.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 2.699, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.700.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.700, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.701.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.701, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.702.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.702, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.703.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.703, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.704.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.704, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.705.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo nuovamente a dodici colleghi l'appoggio per una richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.705, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.706.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi l'appoggio per una richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.706, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.267, identico all'emendamento 2.268.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi l'appoggio per una richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.267, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.268, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.273.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo nuovamente per chiedere a dodici colleghi l'appoggio per una richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.273, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.707.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.707, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.708.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ci riprovo: chiedo a dodici dei colleghi presenti di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.708, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.709.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo ancora a dodici dei colleghi presenti di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.709, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.710.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.710, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.710 e l'emendamento 2.711.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.712.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a 12 colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.712, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.274, identico all'emendamento 2.713.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.274, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.713, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.714.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo ancora per chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.714, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.715.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.715, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.716.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a 12 colleghi presenti di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.716, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.717, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.718.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a 12 colleghi l'appoggio per la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.718, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.719.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di sostenermi nella richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.719, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.720.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, chiedo a 12 colleghi di sostenere al richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.720, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.721.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, chiedo a 12 colleghi l'appoggio per la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.721, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.722.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.722, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.723, identico all'emendamento 2.724.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.723, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.724, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.725.

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.725, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.726.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.726, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.727.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.727, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.728.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.728, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.729.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non prendo la parola per chiedere verifiche del numero legale o altro. Approfitto di questa brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 2.729 per riassumere la nostra posizione sui rapporti tra organizzazione concorsuale e poteri del Consiglio superiore della magistratura.

Su questo argomento sono state fatte più volte affermazioni assolutamente imprecise. Soprattutto, si è cercato di insinuare che in qualche misura vi fosse o vi potesse essere da parte del Consiglio superiore della magistratura un esercizio inappropriato o improprio dei propri poteri costituzionali.

Occorre riaffermare, se necessario e per l'ennesima volta, che il Consiglio superiore della magistratura non può, né deve gestire il potere concorsuale per ragioni corporative o di auto-organizzazione, perché attraverso esso esprime un potere di rilevanza e di natura costituzionale. Ogni altra soluzione sarebbe incostituzionale, perché ogni intervento, sotto qualunque specie, vuoi della Cassazione, vuoi della medesima magistratura, ma in forme diverse da quelle articolate attraverso il CSM, sarebbe (esso sì) un intervento incostituzionale e corporativo.

Viceversa, se si assistesse, come talora si è postulato, ad un intervento fattivo del Ministro dell'interno nel processo di formazione della classe magistratuale, altrettanto ci si troverebbe al di fuori della Costituzione, la quale prevede la netta separazione (questa in maniera nitida, assai più della cosiddetta separazione delle carriere) fra i poteri organizzativi – puramente organizzativi – del Ministro (non a caso, il Ministro è inserito nella sua qualità nella Costituzione) e, invece, i poteri auto-organizzatori del Consiglio superiore della magistratura.

Conseguentemente, la nostra insistenza non nell'abolire il sistema concorsuale, ma nel plasmarlo ai principi costituzionali e, peraltro, nel renderlo più sostanziale di un sistema burocratico e di profonda ed occhiuta vigilanza, ci consente di sostenere, ovviamente, il complesso degli emendamenti riferiti alla valorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, che è, fra l'altro, organo di comune garanzia del sistema e non è organo di privata garanzia della magistratura nel nostro Paese.

Chiediamo, infine la verifica del numero legale. (*Applausi dei senatori Dalla Chiesa e Zancan*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.729, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.730.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.730, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.731.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.731, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.732.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Come avrà notato, signor Presidente, ci diamo il cambio per cercare di essere sempre pronti a recepire il suo invito. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.732, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.280, identico all'emendamento 2.281.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche per quanto riguarda gli emendamenti 2.280 e 2.281, vorrei che l'Assemblea esprimesse un voto qualificato, quindi con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Chiedo pertanto, con il suo consenso, a 15 colleghi di voler sostenere la mia richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.280, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.281, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 18,15)

Sull'ordine dei lavori

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, sappiamo che dobbiamo procedere anche alla discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, in quanto si tratta di un provvedimento che è stato modificato in seconda lettura dalla Camera e che quindi è tornato, per la definitiva approvazione, qui in Senato.

Al di là del fatto che il Regolamento del Senato prevede, proprio per la natura del decreto-legge, per la necessità e l'urgenza che lo contraddistinguono, che esso debba avere la precedenza nella votazione in Aula, capisco che vi sia un problema inerente ai pareri delle Commissioni.

Tuttavia, proprio per tentare di organizzare i nostri lavori, sapendo che tra poco dovremmo passare alla illustrazione del terzo blocco di emendamenti sull'ordinamento giudiziario, a partire dall'emendamento 2.292, che richiederà altro tempo, e sapendo altresì che c'è un decreto-legge in scadenza sul quale, il Senato dovrebbe esprimersi, mi permetto di chiederle in che modo la Presidenza intenda orientarsi nell'organizzazione dei lavori. Infatti, si tratta di un decreto-legge in scadenza, che sicuramente non può essere rinviato alla prossima settimana.

Sembrerebbe che il lavoro in Commissione sia stato ultimato, ecco perché, signor Presidente, le sottopongo la questione: affinché, se ritiene, possa orientare l'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, il provvedimento cui lei fa riferimento non ha avuto ancora il parere della Commissione bilancio e senza tale parere non possiamo procedere ad ipotizzate modifiche dell'ordine dei lavori, perché sarebbe antieconomico.

Peraltro, abbiamo qui il Presidente della 5^a Commissione che potrà, meglio di me, dare chiarimenti.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, in Commissione abbiamo sospeso l'esame di quel provvedimento, tuttavia, ove la Presidenza in accordo con i Capigruppo decidesse di discuterlo questa sera, siamo disponibili a riunirci anche immediatamente, perché l'insieme del problema ci è noto. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). Mi fate parlare?

PRESIDENTE. È legittimo e pluralistico dissenso. Prego, presidente Azzollini.

AZZOLLINI (*FI*). Se per caso la Presidenza e il Governo ritengono che quel provvedimento debba essere discusso in serata, la Commissione bilancio è pronta a riunirsi, come è costume, laddove si ravvisi una particolare urgenza.

PRESIDENTE. Questa è una precisazione molto puntuale. Il Governo è al corrente e nel caso, per eventuali modifiche del calendario, occorrerà una riunione della Conferenza dei Capigruppo. Pertanto, per il momento, procediamo secondo l'ordine dei lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis (ore 18,18)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.733.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Manzione?

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sull'emendamento che abbiamo in discussione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non mi permetterei mai di correggerla, tuttavia, lei ha detto che occorre una decisione della Conferenza dei Capigruppo. Non mi pare. Mi sembra che il Presidente della 5^a Commissione dicesse che aspettava un *input* del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, mi scusi (e poi chiudiamo qui l'argomento): per quello che lei ha detto non c'è alcun bisogno della riunione della Conferenza dei Capigruppo, ma vi è necessità del parere della

5ª Commissione, che ancora non è stato dato; per la proposta del presidente Azzollini, di procedere questa sera stessa all'esame di quel decreto-legge, comportando ciò una modifica del calendario dei lavori, sarebbe necessaria una riunione della Conferenza dei Capigruppo.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ma è in calendario. L'ordine del giorno lo prevede, signor Presidente, ecco perché mi permetto.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, lo ripeto ancora una volta, e poi non torniamo più sull'argomento: la sua posizione, che è diversa da quella del presidente Azzollini, il quale ipotizzava addirittura una seduta notturna, è prevista nel calendario dei lavori; non c'è bisogno della Conferenza dei Capigruppo, ma c'è bisogno del parere della 5ª Commissione che ancora non è pervenuto.

Il presidente Azzollini voleva mostrare, giustamente ... (*Commenti dal Gruppo LP*). Onorevoli colleghi! Dicevo che, giustamente, la 5ª Commissione è pronta a fare il proprio dovere; se pertanto i Capigruppo ed il Governo lo riterranno, essa è disponibile a procedere anche questa sera, il che però richiederebbe la convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, prendo atto della sua dichiarazione ed anche del fatto che il Governo decide di far decadere un decreto per non interrompere la discussione del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. È una scelta del Governo, che non dovrà chiederci poi gesti di responsabilità in Aula.

Quanto all'emendamento 2.733, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.733, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.284.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.284, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.739.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.739, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.735.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Comprendo che votiamo da tantissime ore e che probabilmente qualche collega ha avuto l'esigenza di allontanarsi dai banchi, però, signor Presidente, mi permetto di chiederle di verificare, sempre con l'ausilio dei senatori segretari, in maniera rigorosa, l'effettiva presenza dei colleghi in Aula di entrambe le parti, sia della maggioranza sia dell'opposizione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.735, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.736.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questo emendamento del collega senatore Guido Calvi è, secondo me, particolarmente significativo, e sarebbe opportuno che l'Assemblea si pronunciasse chiaramente. Le chiedo perciò la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Chiedo contestualmente ai colleghi dei DS di sostenere la mia richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.736, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.737.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale e mi permetto di insistere sul controllo contestuale delle effettive presenze in Aula da parte dei senatori segretari.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico e i senatori segretari a controllare la rilevazione con il consueto scrupolo.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.737, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.738, sostanzialmente identico all'emendamento 2.739a.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.738, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.739a, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.285.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi trovo a dover chiedere votazioni qualificate per emendamenti del collega Calvi che stimo molto e al momento non vedo in Aula; spero che il collega non se ne abbia a male.

PRESIDENTE. Il collega Calvi sta interloquendo con il Governo.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Penso allora di essere delegato a chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.285, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.740.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nella precedente votazione ho avuto poca fortuna e non sono nemmeno riuscito a convincere il senatore Calvi a sostenere la mia richiesta; vediamo se sarò più fortunato con l'emendamento in votazione. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i tempi sono contingentati e sono comprese anche le succinte motivazioni della richiesta.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.740, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.286, identico all'emendamento 2.741, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FASOLINO *(FI)*. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, sugli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario la sua richiesta non può essere accolta; potrà esserlo, secondo il noto precedente, in una fase successiva.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, capisco che gli amici di Forza Italia vogliano far finta di utilizzare una parte del loro tempo avanzando richieste inammissibili, ma io vorrei invece cercare di superare il vincolo del parere contrario della 5^a Commissione permanente con il sostegno di quindici colleghi, che mi diano l'opportunità di richiedere la votazione di questi due emendamenti identici.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.286, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.741, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.288.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, stavo aspettando per vedere se il collega Fasolino intendeva avanzare una richiesta analoga alla precedente anche su questo emendamento.

PRESIDENTE. Il collega Fasolino sa se e quando intervenire, non ha bisogno dei suoi suggerimenti. Lei ha richieste da formulare, senatore Manzione?

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296/B-bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.288, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.287.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, si tratta degli ultimi tre emendamenti prima di passare all'illustrazione del terzo blocco di emendamenti che riguardano l'articolo 2. Per tale ragione, anche su questo emendamento vorrei chiedere la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B-bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.287, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.742.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, questa è – non so trovare altro termine, signor Ministro – un'autentica sciocchezza che è stata inventata da ultimo.

Com'è possibile stabilire che l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni? Com'è possibile stabilire una validità a termine dell'idoneità di una persona a svolgere le funzioni in oggetto? È come se nella carriera militare si stabilisse che il grado di capitano può valere per tre anni, poi bisogna ridare un esame, se no si passa tenente, o si viene retrocessi. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

Guardate che qui non stiamo ragionando se qualcuno abbia partecipato a un corso – che so io – sulle sostanze tossiche nocive; qui stiamo discutendo di un corso dal quale emerge l'idoneità alle funzioni di legittimità. Significa che un magistrato idoneo ad andare in Cassazione non può perdere queste funzioni per invalidità dopo sette anni. Per cortesia non dite delle stupidaggini! (*Brusò in Aula. Richiami del Presidente*).

Concludo chiedendo che, per cortesia, non si scrivano delle stupidaggini in un testo di legge!

PRESIDENTE. Benissimo, senatore Zancan, la sua posizione è chiarissima.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.742, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.743.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.743, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora, sulla base della peculiare procedura che abbiamo ritenuto di seguire, all'illustrazione degli emendamenti riferiti alla terza ed ultima parte dell'articolo 2 (dal comma 1, lettera *m*), alla fine dell'articolo), che invito i presentatori ad illustrare.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, quelli che restano sono emendamenti di natura eterogenea. Non credo che sia produttivo presentarli uno per uno, ma credo che la cosa migliore sia rifarsi a tre ordini logici di considerazioni, che abbiamo già cercato di introdurre ripetutamente nel nostro dibattito.

Il primo ordine di considerazioni riguarda l'opportunità di prevedere misure estremamente particolareggiate che guidano lo svolgimento dei concorsi, che guidano le misure per cui nei posti vacanti debbano essere inseriti rappresentanti della magistratura requirente o della magistratura giudicante, le difficoltà che derivano da molte di queste misure in termini di concreta gestione delle promozioni, delle carriere, delle assegnazioni dei posti di responsabilità.

Molti emendamenti riguardano nuovi passaggi degli articoli in cui il principio che abbiamo precedentemente conquistato si ripropone, il principio cioè che noi siamo quasi in grado di governare giorno per giorno, minuto per minuto, tutta la giustizia con una nostra legge delega. È un'indicazione di scarsa lungimiranza e di scarso buon senso quella che viene da questa intelaiatura così particolareggiata.

Il secondo ordine di considerazioni che intendiamo proporre riguarda di nuovo il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, un ruolo che viene logorato, che viene svuotato da più parti. È come se questo organo costituzionale venisse assediato da una quantità di previsioni, di misure, di procedure che alla fine lo spolpano, lo fanno ritrovare molto meno vitale e molto meno competente a svolgere le funzioni che gli vengono assegnate, grazie ad un insieme di scuole, di commissioni, di deleghe e di funzioni da esercitare che spettano in via esclusiva, sia pure da norme dall'ordinamento giudiziario, al Consiglio superiore.

Non ci stanchiamo di ricordare che questo sarà inevitabilmente uno dei punti di incostituzionalità che verranno segnalati dopo che la legge sarà stata – come mi sembra di capire – approvata dal Senato e successivamente dalla Camera dei deputati.

Il terzo ordine di valutazioni riguarda invece (questo è un tema che entra con una sua irruenza nuova nel nostro dibattito) il ruolo del Ministro della giustizia e il rapporto che si viene conseguentemente a stabilire tra il potere politico e quello giudiziario, riguarda cioè il potere del Ministro della giustizia di impugnare le delibere che concernono il conferimento e la proroga di incarichi direttivi.

Voglio sottolineare ai colleghi che è in corso un dibattito sulla Costituzione, che noi abbiamo già in due letture approvato un nuovo testo costituzionale; tuttavia stiamo procedendo su un altro binario, perché c'è il binario di una rilettura formale della Costituzione e c'è il binario della modifica della Costituzione attraverso le leggi ordinarie. Ecco, questo è uno di quei classici casi: questa legge ordinaria si accompagna al nuovo testo costituzionale per rimaneggiare e manipolare, in forme che noi assolutamente non condividiamo, la nostra Carta costituzionale.

Nel momento in cui il Ministro della giustizia può impugnare le delibere che concernono il conferimento o la proroga di incarichi direttivi, cioè entra lui, che è un titolare del potere esecutivo, nel merito delle scelte degli incarichi direttivi nell'amministrazione della giustizia, egli interferisce pesantemente con il funzionamento autonomo e indipendente del potere giudiziario e nello svolgimento delle funzioni di autogoverno del CSM.

Ecco, questo terzo ordine di motivazioni, di riferimenti che sottostanno agli emendamenti che abbiamo presentato, indubbiamente è nuovo per il nostro dibattito; lo abbiamo introdotto nella discussione generale, è presente nel dibattito extraparlamentare.

Negli emendamenti che abbiamo affrontato fino a questo punto, i primi due ordini di motivazioni che ho illustrato, cioè il riferimento alla nostra responsabilità rispetto all'efficienza futura della magistratura e la funzione di autogoverno del Consiglio superiore della magistratura, sono già stati affrontati; questo è il terzo tema, è quello che sicuramente investe in forma più diretta il terzo gruppo degli emendamenti che ci accingiamo a discutere e mi permetto su questo per l'ennesima volta di tentare di sollecitare non dico il consenso rispetto alle nostre obiezioni, ma almeno la

curiosità intellettuale, politica, costituzionale dei nostri colleghi, perché mi sembra che ne valga la pena.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, la informo che il suo Gruppo ha quasi esaurito il tempo a sua disposizione.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, con questo terzo gruppo di emendamenti cerchiamo di modificare, anzi, di annullare, un autentico atto di rifiuto, di inottemperanza al messaggio del Presidente della Repubblica.

Il signor Ministro della giustizia non è e non può mai diventare una parte processuale; lei, signor Ministro, ha una tendenza irrefrenabile a diventare parte, ma lei, signor Ministro, non è una parte! Lei capisce, signor Ministro, che invece ha... (*Commenti dai banchi della maggioranza per il tono del senatore Zancan*).

FORTE (*UDC*). Calma! (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ma perché interrompete sempre il senatore Zancan, che ha diritto di svolgere i suoi argomenti?

Prego, senatore Zancan, riprenda pure.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Visto il dissenso dei colleghi, che rispetto ed anzi mi aiuta nella *vis oratoria*, rileggerò insieme a loro l'articolo 110 della Costituzione, il quale diziona, signor Ministro: «Fermo le competenze del Consiglio superiore della magistratura» – il che significa che sono prima e a parte – «spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

Allora, se spettano al Ministro l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ciò significa che il Ministro ha un compito generale e chi ha il compito generale di assicurare i servizi di giustizia non può buttarsi nella lotta processuale e diventare parte nei confronti di un magistrato sostenendo, ad esempio, che la sua nomina è illegittima, perché ciò lo fa decadere da tale ruolo generale facendolo diventare una parte.

Dice il relatore, con un'osservazione che mi sono appuntato perché è talmente errata che merita la citazione, che in quanto soggetto di Governo e garante degli interessi generali dei cittadini, dato che il Consiglio superiore della magistratura può essere ritenuto *latu sensu* una parte dell'amministrazione, il Ministro ha la possibilità di impugnare dinanzi al TAR eventuali violazioni degli atti amministrativi.

Mi scusi, signor relatore, ma questo è un errore giuridico veramente inaccettabile. Il Consiglio superiore della magistratura non è una parte dell'amministrazione: sarebbe come se lei affermasse che il Presidente della Repubblica è una parte dell'amministrazione. Il Presidente della Repubblica e il Consiglio superiore della magistratura sono enti istituzionali costituzionali, il che significa che rispetto ad errori eventuali di questi enti

istituzionali costituzionali l'unica possibilità è quella del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, come diziona letteralmente, puntualmente e specificamente l'articolo 134 della Carta costituzionale.

Allora, se il Ministro vuole rimanere una parte, se vuole essere più realista del re e proporre quel ricorso al Consiglio di Stato o al TAR che non ha avanzato il candidato eventualmente vittima delle illegittimità, perde immediatamente ed automaticamente la possibilità di essere quell'organo dispensatore dei servizi, finisce con l'essere (per utilizzare un termine che ha una sua rilevanza nel tempo perché è stato utilizzato in una canzone di Rascel) un *capataz* che invece di andare alla lotta, eventualmente, contro quegli errori di cui dicevo prima, automaticamente, entrando in una lotta, in un conflitto, non può più essere quell'organo *super partes* che deve assicurare il servizio giustizia.

Lasciatemelo dire: in questo momento voi state devastando il servizio giustizia. State approvando un testo di legge che creerà devastazione nel certamente non ben funzionante servizio giustizia, ma un conto è il cattivo funzionamento, altro è la devastazione che voi determinate perseguendo quegli intenti rivendicatori che noi conosciamo.

Per tali ragioni, credo che questa terza parte del provvedimento in esame sia ancora più grave di tutte le altre e costituisca una specifica, gravissima rivolta, una non risposta e una non ottemperanza al messaggio del Presidente della Repubblica. (*Applausi dei senatori Flammia e Marino*).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione da parte dei colleghi, perché questa proposta si segnala per la sua assoluta necessità, a mio avviso, in quanto tendente ad introdurre una variazione nel testo circa i tempi di entrata in vigore di una specifica parte della normativa.

In particolare, con l'emendamento 2.775 si tende, in via generale, a dare una immediata efficacia precettiva, nell'ambito di un provvedimento che è e resta una legge delega (quindi legata ai decreti delegati successivi per la sua pratica entrata in vigore), ad uno specifico aspetto della legge delega medesima, e in particolare a quella parte della stessa che riguarda una individuazione di termini.

Esso tende, quindi, a dare immediata efficacia precettiva a quella parte della normativa che prevede che non possano essere conferiti incarichi direttivi giudicanti, requirenti e di legittimità a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo e non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti diversi da quelli di legittimità, come è scritto nel nuovo testo (è opportuno evidenziare il fatto che opero una modifica dell'emendamento, ma non so se gli Uffici hanno già provveduto a distribuire un testo in tal senso).

Il testo originario dell'emendamento faceva riferimento al fatto di non poter conferire incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado (ma questa espressione «di primo e di secondo grado» viene da me sostituita con l'espressione «diversi da quelli di legittimità»)

a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, e via di seguito.

Perché questa norma? In particolare, è estremamente improbabile che si possa arrivare a varare i decreti delegati – uso un'espressione possibilista, sia pure sotto l'aspetto della improbabilità – entro un termine temporale accettabile per fare in modo che una parte di una normativa così importante possa entrare in vigore con una efficacia precettiva soddisfacente.

Non c'è dubbio, infatti, che la necessità di assicurare che uffici e incarichi direttivi vengano ricoperti solo ed esclusivamente da quei magistrati che abbiano dinanzi a sé un tempo di carriera residuo tale da assicurare una stabilità nella conduzione dell'ufficio è un aspetto di tale centralità che, ripeto, ritengo si debba prendere in considerazione e assicurare all'interesse dei cittadini fin da adesso.

Troppi anni, troppi decenni sono trascorsi nei quali uffici direttivi di eccezionale importanza sono stati assegnati e ricoperti senza i necessari requisiti di continuità nel tempo da magistrati che avevano e hanno dinanzi a sé uno o due anni di carriera; questo non è più accettabile. Ecco il perché di questo emendamento: assicurare una stabilità temporale fin da ora agli incarichi direttivi.

L'ordinamento giudiziario è una grande conquista di efficienza e di professionalità che ci accingiamo a varare nell'interesse dei cittadini ed è per questa ragione che ho presentato l'emendamento 2.775, cioè un'anticipazione significativa in relazione alla risposta che intendiamo dare, su questo specifico aspetto, ai bisogni dei cittadini italiani.

Colgo l'occasione per pronunciarmi sui restanti emendamenti presentati all'articolo 2, sui quali esprimo parere contrario.

Mi permetto di mettere in dubbio l'efficacia di sintesi ed anche di attenzione rispetto a quanto ho detto da parte del senatore Zancan, posto che egli ha preteso di citare, criticandole come mie espressioni letterarie, osservazioni che meritano soltanto l'invito da parte mia ad andare a leggere sul punto il Resoconto stenografico.

Vorrei, inoltre, semplicemente far notare ai colleghi che hanno parlato fino adesso – il che può servire in questa estrema sintesi – che l'aver individuato nel Ministro della giustizia un potere di costituirsi e di ricorso amministrativo significa aver risposto pienamente su questo aspetto, fra gli altri, ad uno dei rilievi del Capo dello Stato, variando il testo originario, ma al tempo stesso – e questo è fondamentale – significa aver confermato (il che dovrebbe premere a tutti i rappresentanti del popolo italiano, quali noi siamo) la volontà di operare una scelta se volete rivoluzionaria, ma altrettanto certamente fondamentale, per rispondere sempre all'interesse dei cittadini italiani.

Significa aver previsto la possibilità che, laddove si sia in presenza di atti del Consiglio superiore della magistratura che siano provvedimenti amministrativi affetti da quel vizio indubitabile, se dimostrato, e assolutamente inaccettabile, qual è la violazione di legge, vi sia un soggetto esterno alle logiche interne che troppo spesso vincono nei meccanismi

del CSM qual è il Ministro, che perciò assurge al ruolo che gli viene riconosciuto di rappresentante dell'interesse generale della collettività, collegato al ruolo costituzionale di assicurare una efficace organizzazione dell'amministrazione della giustizia; significa avergli riconosciuto – come dicevo – il potere di agire in via amministrativa contro quell'atto.

Non c'è dubbio, infatti, che un provvedimento illegittimo che privilegi un magistrato rispetto ad un altro, proprio perché illegittimo, potrebbe portare a ricoprire un incarico un magistrato che non sia tale da rispondere al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, circa la nuova formulazione dell'emendamento 2.775, presentato dal relatore, il Governo apprezza le ragioni che questi ha addotto a sostegno dell'emendamento. Tuttavia, se l'Esecutivo esprimesse parere favorevole, probabilmente ciò potrebbe essere strumentalizzato, in quanto si potrebbe anche considerare una sorta di costituzione di parte (mi ricollego a quanto ha affermato il senatore Zancan su alcuni concorsi piuttosto importanti).

Su questo emendamento, quindi, il Governo, proprio per evitare strumentalizzazioni, si rimette all'Assemblea, mentre sui restanti emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente e con formulazioni che saranno necessariamente apodittiche per la ristrettezza dei tempi. Esprimo il nostro orientamento nettamente sfavorevole rispetto al nuovo testo dell'emendamento 2.775, presentato dal relatore.

Vorrei sottoporre alla sua attenzione il seguente problema. Questo emendamento giunge sui nostri tavoli solo adesso. Chiedo dunque un po' di tempo per poterlo subemendare, perché anche noi – credo – abbiamo il diritto di valutarne il contenuto e di avanzare una nostra proposta al riguardo. Può darsi che mi sbagli, ma sottopongo alla Presidenza il problema.

Inoltre, vorrei dire molto esplicitamente che l'emendamento 2.775, motivato in modo così forbito dal relatore Bobbio, ha, in realtà, uno scopo preciso e determinato, che è già stato enunciato in articoli di stampa e che io voglio rimanga agli atti. Si tratta di una norma volta a spazzare via da un possibile concorso per la copertura dell'ufficio di procuratore nazionale

antimafia il dottor Giancarlo Caselli, magistrato indipendente e perciò invisito a questa maggioranza.

PRESIDENTE. Senatori Brutti, per la precisione, l'emendamento non è stato presentato adesso, era già stampato nel fascicolo n. 3 del 15 marzo scorso.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sempre su questa materia? Le segnalo che ha pochi minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, se non ho capito male – ma non ho capito male – il relatore ha testé detto di aver provveduto a una riformulazione del testo. Adesso, se io ho capito male, vuol dire che si è espresso male il relatore, ma io ho capito che è stato modificato questo testo.

Allora, se è stato riformulato testé, ho diritto di esaminarlo e compararlo con il testo già pubblicato, perché sto alle parole del relatore che mi dice che lo ha modificato. Siccome non conosco a memoria tutti i testi, mi sembra assolutamente legittimo verificarlo di nuovo ed eventualmente subemendarlo.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, è chiarissimo. La modifica proposta dal relatore, che è quella di sostituire le parole «di primo grado e di secondo grado» con le altre «diversi da quelli di legittimità», ad avviso della Presidenza, non ha tenore tale da richiedere una riapertura del dibattito.

Comunque, c'è tutto il tempo, da qui all'esame dell'emendamento che interverrà successivamente, di poterlo valutare.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Questa è una modificazione sostanziale!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.292.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo a 12 colleghi l'appoggio per verificare il numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.292, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.293.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo nuovamente a 12 colleghi l'appoggio per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Chiedo all'ultima fila di non dare voti in più, altrimenti dovrò prendere provvedimenti! C'è una luce in più lì, per cortesia! Dovrò prendere provvedimenti.

Il Senato è in numero legale.

Per cortesia, invito il personale a ritirare le tessere disattese all'ultima fila, ci sono due tessere. Se le vedo ancora lì, sospendo la seduta. C'è una tessera lì, di chi è? (*Commenti del Gruppo LP*).

Ogni senatore prenda la sua tessera, nell'ultima fila, per cortesia. Voglio che sia ritirata la tessera in più, altrimenti sospendo la seduta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.293, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.302.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi consenta solo trenta secondi per un breve richiamo all'emendamento 2.775. (*Commenti del Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Colleghi, silenzio! Senatore Manzione, il tempo a disposizione del suo Gruppo è esaurito, non posso darle la parola.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Non ho capito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il tempo a disposizione del suo Gruppo è esaurito, come ho già detto al senatore Dalla Chiesa. Se deve chiedere modalità di votazione, posso consentirlo, ma non interventi nel merito.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, d'accordo, ne prendo atto. Sull'emendamento 2.302, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.302, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.744, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.296.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.296, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.745.

ZANCAN *(Verdi-Un)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.745, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.297.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.297, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.295.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.295, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.746.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.746, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.747, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.298, identico agli emendamenti 2.748 e 2.749.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento in questione, sul quale esprimeremo voto favorevole, è senza dubbio il più importante e significativo tra quelli sui quali ho chiesto di poter intervenire.

Mentre gli altri emendamenti si limitavano ad illustrare delle disfunzioni del testo nel quadro, però, di una sostanziale osservanza dei rilievi del messaggio presidenziale, questo emendamento pone l'accento su una parziale inosservanza del messaggio del 16 dicembre scorso.

Il testo licenziato dalle Camere nello scorso autunno affermava che il Ministro può ricorrere alla giustizia amministrativa contro le deliberazioni del Consiglio che concernono il conferimento o la proroga degli incarichi direttivi, quando queste siano state adottate in contrasto con il suo concerto o addirittura con il suo parere.

Il Presidente della Repubblica ha ricordato alcune decisioni della Corte costituzionale, evidenziando che il Ministro non può essere titolare di un interesse legittimo contrapposto a quello del Consiglio superiore

della magistratura e che quindi, in ipotesi di lesione delle sue prerogative, lo strumento da utilizzare è esclusivamente il conflitto di attribuzioni.

Il testo al nostro esame, in apparente ossequio di questo rilievo, ha disposto che al di fuori dei casi di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il Ministro può ricorrere in sede di giustizia amministrativa, ha cioè previsto due strumenti anziché uno. E questo non va bene perché l'articolo 11 della legge istitutiva del Consiglio, che definisce le competenze del Ministro e all'articolo 14 le chiama espressamente «attribuzioni», stabilisce che in alcuni campi il Ministro può formulare delle richieste, in altre materie il Consiglio delibera, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro e, infine, nella materia del conferimento degli uffici direttivi, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto con il Ministro, della competente commissione.

Nella materia degli uffici direttivi, quindi, le attribuzioni del Ministro sono tassativamente ed esclusivamente quelle indicate dal citato articolo 11, perché così riprende testualmente l'articolo 14 della stessa legge. Ciò significa che, in base all'articolo 11 vigente, non c'è alcuno spazio per un contrasto fra il Ministro e il Consiglio che non ricada nel conflitto di attribuzioni. Solo il concerto, ove disatteso dal Consiglio, può ledere queste attribuzioni; negli altri casi, il Ministro può solo formulare richieste o osservazioni che non possono essere vincolanti per il Consiglio e l'eventuale non osservanza di questi non lede perciò alcuna attribuzione del Ministro. Ecco perché ritengo che la nuova formulazione del testo non sia osservante del messaggio presidenziale.

Mi si può obiettare che il nuovo testo prevede anche il coordinamento della presente disposizione con l'articolo 11, il che potrebbe aprire la strada ad una riformulazione del medesimo e mettere in crisi il mio ragionamento, ma così non è perché la presente disposizione continua a concernere esclusivamente il conferimento degli uffici direttivi. Essa prevede semplicemente una diversa procedura da parte del Consiglio il quale non agirà più semplicemente su proposta della sua commissione competente, bensì nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione, tenuto conto del giudizio di idoneità e acquisito il parere del consiglio giudiziario oltre che, evidentemente, del concerto del Ministro.

Anche una nuova formulazione dell'articolo 11 citato non potrebbe mutare la collocazione e la definizione delle prerogative del Ministro, che in questo ambito rimangono completamente e esclusivamente affidate, quanto alla tutela, al conflitto di attribuzioni. Quindi, questa previsione di un secondo strumento o è inutilmente scritta, perché non ha un oggetto al quale applicarsi, posto che le attribuzioni del Ministro hanno tutela nel conflitto, o determina un'apertura su un sindacato di legittimità in materie sulle quali il Ministro non ha un potere di intervento, e tornerebbe pertanto a ledere le prerogative del Consiglio superiore della magistratura che il rilievo del Presidente della Repubblica ha invece inteso preservare.

Queste osservazioni non sono soltanto rilievi tecnici, ma sono rilievi di natura costituzionale, alla luce del contenuto tipico di questo esame che

è chiamato a verificare la congruità delle risposte al messaggio presidenziale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.298, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.748, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, e 2.749, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.299, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.750.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.750, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.301 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.305.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale. Signor Presidente, la invitiamo a tener conto che sul tabellone si accendono delle luci che non corrispondono a senatori presenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico, invitandolo anche a controllare quanto rilevato dal senatore Zancan.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.305, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.751.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.751, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.308.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.308, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.752.

Verifica del numero legale

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.752, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.307, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.310.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, chiedo fin d'ora di verificare la presenza del numero legale per la votazione dell'emendamento 2.753.

PRESIDENTE. Lei non me lo deve dire fin d'ora, senatore Calvi.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, lei allora deve guardare se noi alziamo la mano per richiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Adesso siamo in sede di votazione dell'emendamento 2.310. Non si può fare una richiesta di verifica del numero legale a futura

memoria. C'è una richiesta di verifica sul numero legale su tale emendamento?

CALVI (DS-U). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. In questo caso, la si formula pacatamente.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.310, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.753.

Verifica del numero legale

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.753, presentato dal senatore Zancan nonché da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306.

Verifica del numero legale

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, chiedo ai segretari d'Aula di controllare la regolarità della votazione! Nella fila del senatore Consolo ci sono due telefonini che nascondono le schede di senatori assenti. So anche i nomi dei senatori assenti che stanno votando! Ulivi, togli quel telefono!

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a controllare con il massimo scrupolo. *(Brusìo in Aula).*

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.306, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

PAGANO (DS-U). Voi votate per Demasi e Cozzolino che non ci sono!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.754.

Verifica del numero legale

LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, nel chiedere la verifica del numero legale, faccio presente che vi sono numerose luci accese cui non corrispondono senatori.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Non mettete nei guai i vostri colleghi votando per loro! *(Proteste del senatore Dalla Chiesa).*

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.754, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.755.

Verifica del numero legale

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.755, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.756.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Insisto perché sia operato in maniera più adeguata un controllo sulla votazione.

AZZOLLINI (FI). Bravo, Legnini, bravo!

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, non perda il suo consueto *aplomb*.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.756, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.331, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LEGNINI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 2.331, pertanto, è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.332.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.332, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, come avevo detto in precedenza, con riferimento alla modifica introdotta dal relatore all'emendamento 2.775 ci sarebbe stato tempo per l'eventuale presentazione di subemendamenti e il termine scade fra cinque minuti.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, prima avevo chiesto la parola proprio sulla modifica... *(Richiami al tempo dai banchi della maggioranza)*.

FLORINO *(AN)*. Tempo! *(Richiami del Presidente)*.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Il tempo lo verifica il Presidente, non lo verificate voi! *(Proteste dai banchi della maggioranza)*.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, interloquisca con la Presidenza. Il Gruppo della Margherita ha avuto otto minuti a disposizione dal Gruppo Misto, quindi ha facoltà di parlare.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, io lo so, lo dica a loro.

PRESIDENTE. No, lo dico a tutta l'Assemblea, che ne terrà conto. Prego, ha facoltà di parlare.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Grazie, signor Presidente, è molto cortese, come al solito. (*Commenti dai banchi del Gruppo LP*). La Lega vuole consumare il tempo: signor Ministro, tenga conto che la sua rappresentanza è passata da tredici a quindici secondi continuando a dire sciocchezze! (*Proteste dai banchi della maggioranza. Applausi del senatore Maritati*).

Con riferimento all'emendamento 2.775, cercavo di dirle, signor Presidente, quando mi ha tolto la parola perché riteneva avessi consumato tutto il tempo, che tale emendamento era stato subemendato in Aula dal collega Bobbio, tant'è vero che a me è stato consegnato molto dopo che il collega Bobbio stesso ha proceduto ad illustrarlo. Ecco perché, signor Presidente, mi permettevo solo di chiedere di conoscere il termine per poterlo subemendare a mia volta. Se mi vuole precisare da adesso quanto tempo ho a disposizione, cercherò di subemendarlo.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, avevo già detto che non ritenevo che la modifica apportata dal relatore comportasse un termine tale da andare oltre la presente seduta, che comunque ci sarebbe stato un tempo che mi sarei riservato di quantificare in base...

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ma non l'ha fissato, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ho fissato alle ore 19,30.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ma l'ha detto adesso?

PRESIDENTE. Se avesse seguito con il consueto scrupolo, l'avrebbe sentito. Se ha bisogno di due minuti aggiuntivi, glieli posso concedere, naturalmente.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Va bene, signor Presidente.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, per buona pace dell'Aula e non ritenendo la modifica particolarmente assorbente, anche in presenza di altre fonti normative che chiariscono a sufficienza la questione, ritiro la riformulazione dell'emendamento 2.775 e mi riporto a quella originaria, già congruamente depositata in atti. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ma che ritira, dopo che l'abbiamo subemendato? Ma che facciamo?

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.757, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.334, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, proprio perché c'è il parere contrario della 5ª Commissione, chiedo a 15 colleghi di poter superare quel vincolo negativo sostenendo la mia richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 2.334, pertanto, è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.337, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.758.

Verifica del numero legale

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.758, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.338 e 2.339 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.759.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo a 12 colleghi l'appoggio per la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.759, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.359 e 2.360 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.362.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.362, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.365.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiediamo a 15 colleghi l'appoggio per la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.365, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.364, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.364, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.363, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Zancan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

L'emendamento 2.363, pertanto, è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.366.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.366, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.367 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.761.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.761, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.370 e 2.371 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.372.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.372, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.762.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.762, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.763.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.763, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.764.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.764, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.765.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale, segnalando che ci sono voti di senatori assenti. (*Proteste dai banchi della maggioranza*). È così!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.765, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.373.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.373, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.766.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, quando chiediamo la verifica del numero legale, come in questo caso, non lo facciamo solo per una verifica numerica, ma anche per verificare la legittimità del voto: la quantità di presenti rappresenta uno degli elementi di valutazione che ci inducono a chiedere la verifica del numero legale. Chiediamo dunque la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.766, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.767, identico all'emendamento 2.768.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.767, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.768, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.374, identico all'emendamento 2.769.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.374, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.769, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.770, identico all'emendamento 2.771.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, con mio rammarico, trovo la mia firma in calce all'emendamento 2.771, che però non

condivido in quanto non credo che si debbano sopprimere le parole «dalla disponibilità alle esigenze del servizio». Ritengo, infatti, che un magistrato, come qualsiasi funzionario pubblico, debba essere valutato anche in relazione alla disponibilità che ha verso le esigenze del servizio.

Per questa ragione, ritiro la mia firma da questo emendamento che, ripeto, confligge anche con quello che ho sempre dichiarato in Commissione e in Aula in altre circostanze.

PRESIDENTE. Ma l'intervento che ha appena svolto è in dissenso dal suo Gruppo?

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). È in dissenso, perché in realtà la proposta emendativa è stata sottoscritta anche da altri colleghi del mio Gruppo.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.770, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 2.771, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.375.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.375, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.772.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo nuovamente a 12 colleghi l'appoggio per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.772, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.773.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo a 12 colleghi l'appoggio per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.773, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.774.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei intervenire un minuto sull'ordine dei lavori (c'è capienza di tempo: voglio anticiparlo ai colleghi).

Signor Presidente, vorrei che la Presidenza si facesse carico di convocare il Ministro degli affari esteri per una incresciosa vicenda che si sta in questo momento consumando. (*Proteste dei Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, siamo fuori tema; potrà intervenire a fine seduta. (*Commenti del senatore Manzione*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo a 12 colleghi l'appoggio per la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.774, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.775.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, prima di procedere al mio intervento, per tranquillizzare e mettere il cuore in pace ai colleghi, vorrei dalla sua cortesia che lei indicasse il tempo che è rimasto al mio Gruppo dopo le attribuzioni.

PRESIDENTE. In base alla generosità del Gruppo Misto e anche del Gruppo delle Autonomie, il Gruppo dei Verdi dispone in questo momento di 21 minuti e 18 secondi. Naturalmente, lei sa che può usare solo 10 minuti, in sede di dichiarazione di voto.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Per carità, signor Presidente, ne userò anche meno. Ma l'importanza della questione emerge dal combinato disposto... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). Si dice così in tribunale e si dice anche nell'Aula del Senato: combinato disposto. Basterà che raffrontiate le dichiarazioni del relatore (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo in fine seduta, c'è ancora qualche minuto; vi prego di avere un attimo di pazienza.

La prego, senatore Zancan, prosegua.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Dalle dichiarazioni del Ministro, al quale do atto volentieri dell'onestà delle stesse, emerge che esiste un interesse relativamente a procedure concorsuali in corso rispetto all'emendamento del relatore.

Esiste il principio fondamentale che non si legifera su ciò che è in corso, perché non si cambiano le regole in corso di partita. Questo tanto per chiarire cosa significa l'onesta dichiarazione del Ministro: significa che state costruendo un emendamento – e cercate di far sì che abbia l'approvazione dell'Assemblea del Senato – in funzione di procedure concorsuali e di assunzione di magistrati in ruoli direttivi di estrema importanza.

Questo significa che avete presentato l'emendamento in funzione di contrastare carriere o posizioni di magistrati ben specifici, il che significa che per l'ennesima volta questa è una norma fotografia. Avete fatto decine di fotografie a colori per certificare vantaggi di membri della maggioranza

e del Governo; qui invece volete fare una fotografia non più a colori ma in bianco e nero per contrastare una legittima aspettativa attraverso un'altrettanto legittima, e disposta già *ex ante*, procedura concorsuale che dovrebbe assegnare determinate cariche e determinati vincitori.

Per cortesia, signori senatori della maggioranza, cercate, per piacere, di non eccedere in questo vostro legiferare *ad personam*! (*Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*). Per piacere, ascoltate quello che ha detto il Ministro; seguite l'onestà del Ministro e non accettate quello che invece propone la maggioranza con un'impudenza degna di miglior causa! (*Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

SODANO Calogero (*UDC*). Bravo, senatore Zancan!

PRESIDENTE. Vedo che il suo intervento è stato molto apprezzato, senatore Zancan.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, che questo emendamento sia un intervento *ad personam* è stato reso evidente dalle parole del Ministro che, per onestà intellettuale ed avvedutezza politica, ha evitato di impegnare il Governo in questa materia.

Non chiederò per piacere di essere attenti, lo chiederò in nome della Costituzione.

L'emendamento in esame afferma che, nelle more dell'attuazione della legge delega, si anticipano determinate disposizioni e prevede due tipi di intervento: uno nei confronti dei magistrati che aspirano ad incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, per i quali prevede un tempo di stabilità di soli due anni, l'altro per i magistrati che aspirano ad incarichi direttivi giudicanti e requirenti diversi, per i quali prevede un tempo di stabilità di quattro anni. Rimane per intanto difficile spiegare il perché di tale differenziazione.

Tuttavia, ancora più difficile è spiegare, sempre in termini di razionalità, che – come sappiamo – è uno dei parametri in base ai quali la Corte giudica le norme, perché non bastino le norme vigenti. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 511 del 1946 da voi richiamato prevede che il collocamento ordinario a riposo avvenga a settanta anni. Questa norma è stata, poi, modificata, dalla legge n. 503 del 1992, che ha attribuito un diritto a permanere in servizio a domanda dell'interessato. Ciò significa che il magistrato ha oggi una aspettativa giuridicamente tutelata a permanere in servizio in questo momento fino a settantacinque anni; quand'anche fosse ridotta a settantadue è settantadue.

Ora, poiché l'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario prevede già che il magistrato debba assicurare un biennio minimo di permanenza, non si vede assolutamente la necessità di questo intervento se non per

un'arbitraria rimozione della facoltà di estensione da 70 a 72 o 75 anni. Con questo venite a ledere un diritto soggettivo ed ecco perché sussiste un profilo di illegittimità.

Sgombriamo il campo da nomi e cognomi che abbiamo tutti in mente vuoi per contrastarli o vuoi per difenderli; pensiamo alle decine, forse centinaia di magistrati che si troveranno toccati da questa disposizione, apriranno – credo inevitabilmente – un contenzioso davanti all'autorità amministrativa e, a mio sommo giudizio, porteranno alla denuncia di incostituzionalità e probabilmente alla caducazione di questa norma, tanto più se abbiamo riguardo all'ultimo periodo per cui la disposizione si applica anche alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi già in corso.

Conosco anch'io il principio *tempus regit actum* per cui il legislatore può intervenire sulle procedure, ma qui non si interviene sulle procedure, si interviene sul diritto sostanziale dell'aspirante a quel posto attraverso un'applicazione retroattiva delle disposizioni che esso prevede.

Per questi profili e per altri ancora, che il tempo non mi consente di approfondire ulteriormente, questa disposizione è assai probabilmente incostituzionale e prego che sia valutata sgombrando la mente dei nomi e dei cognomi che abbiamo in animo. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Bedin*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, faccio mie le osservazioni dei colleghi Zancan e Fassone.

Non riesco a condividere la motivazione che è stata fornita, secondo la quale occorre stabilire un termine minimo entro il quale il responsabile di un ufficio può svolgere la funzione direttiva. In altre circostanze abbiamo proposto un dibattito, che non è partito da questa parte, per la rotazione delle carriere e la responsabilità degli incarichi direttivi che faceva tesoro di un suggerimento opposto: l'opportunità di non fare cristallizzare troppo il ruolo di comando, di responsabilità o di potere di un magistrato alla testa di una funzione giudicante o requirente.

Credo che le motivazioni ascoltate in altre circostanze confliggano con quelle riproposte qui, che sono opposte. Non ritengo che possiamo permetterci d'introdurre modificazioni in questo momento, toccando diritti di persone che si sono legittimamente candidate a ricoprire un incarico direttivo.

Credo che, per l'ennesima volta, stiamo interferendo, come Parlamento, nel normale e ordinato svolgimento della vita e dell'amministrazione giudiziaria; per usare un termine non scientifico, ci stiamo impiccando di materie che la Costituzione non ci affida. Non abbiamo competenza a definire chi sono i responsabili degli incarichi direttivi, ma da tre anni, con successive leggi, stiamo decidendo chi deve uscire prima dalla

magistratura, chi deve restarci di più e chi non può avere un ufficio direttivo.

Ritengo che questo modo di procedere non soltanto offenda la Costituzione per le ragioni più sottili cui faceva prima riferimento il collega Fassone, ma anche per una questione di sostanza. Guai al Paese in cui è il Parlamento a decidere chi sono i giudici. Guai al Paese e alla democrazia moderna in cui è il Parlamento a decidere chi sono i titolari degli incarichi giudiziari cosiddetti apicali. Questo è un Parlamento che decide i giudici in relazione al potere politico. (*Commenti del senatore Bobbio Luigi*).

Mi dispiace, collega Bobbio, ma posso prolungare il mio intervento in quanto mi è stato assegnato il tempo a disposizione del Gruppo Misto.

Credo sia indecoroso per questo Parlamento continuare a fare delle leggi *ad personam* per mandare in pensione prima o per tenere di più nell'ordinamento giudiziario questo o quell'altro giudice o per non farlo arrivare ad avere un incarico direttivo. Ciò francamente è inaccettabile. Il giudice può piacere o meno. (*Commenti del senatore Contestabile*). Senatore Contestabile, fa parte della cultura democratica sapere che c'è una separazione dei poteri e che lei non ha il potere di nominare un giudice e di mandarlo in pensione prima, così come non ce l'ho io. Nessuno lo può fare, ma lo stiamo facendo per l'ennesima volta.

CONTESTABILE (*FI*). La magistratura non è un potere, è una funzione; lo impari, legga Montesquieu.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Appunto, leggete Montesquieu una volta tanto! Leggete Calamandrei. (*Commenti del senatore Contestabile*).

PRESIDENTE. Colleghi, non capisco questo nervosismo. Senatore Contestabile, che succede? Non interrompete.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Questo non c'è nella Costituzione.

In conclusione, signor Presidente, come si sarà capito dai toni delle mie argomentazioni, esprimo un voto contrario su tale emendamento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.775.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale su questo importante emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.775, presentato dal relatore.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, vorrei sapere dal Governo che cosa intende fare in merito al disegno di legge 3400-B, concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2005, in particolare, se c'è la necessità di riunire la 5^a Commissione permanente questa sera per poi continuare l'esame del provvedimento in Aula oppure se l'Aula riprenderà i suoi lavori domani mattina.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo in merito alla richiesta avanzata dal senatore Azzolini?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, se il Governo potesse disporre di quest'Assemblea, deciderebbe di continuare i lavori; questo, però, non rientra nella facoltà del Governo.

Il Presidente della 5^a Commissione permanente potrebbe però decidere di riunire questa sera la sua Commissione per esprimere il proprio parere sul decreto-legge in oggetto. In questo modo ci avvantaggeremmo rispetto ai lavori di domani mattina.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, è chiaro che la Commissione bilancio all'apertura dei lavori dell'Aula di domani mattina avrà reso, come al solito, il suo parere.

**Per comunicazioni del Ministro degli affari esteri
su alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
rilasciate ieri a Parma**

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, lei prima mi ha tolto la parola mentre volevo sottoporle di valutare l'opportunità di chiedere l'intervento in Aula del Ministro degli affari esteri. Come sappiamo, la Finlandia ha convocato l'ambasciatore italiano quale diretta conseguenza dello stupore destato dalle frasi che il presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, ha pronunciato ieri a Parma nei confronti del presidente della Finlandia, la signora Tarja Halonen.

Signor Presidente, è una questione che, al di là dell'ilarità che desta nei colleghi della maggioranza, ilarità che – secondo me – è suscitata dal Presidente del Consiglio, deve essere attentamente valutata dall'Aula. Ecco perché, a mio parere, il Ministro degli affari esteri dovrà venire in Aula e spiegare le conseguenze che le dichiarazioni rilasciate a Parma dal Presidente del Consiglio hanno comportato.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, lei sa meglio di me che in questi casi è opportuno presentare un apposito strumento parlamentare per consentire alla Presidenza di sollecitare al Governo la risposta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 23 giugno 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (3447) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile (3464) (*Relazione orale*).

II. Seguito dell'avvio della discussione generale dei disegni di legge:

ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).

MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
(*Relazione orale*).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare (3400-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/*bis*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

2. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo*) (*Relazione orale*).

3. GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899).

–
DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287) (*Relazione orale*).

4. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) (*Relazione orale*).

5. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

V. Ratifiche di accordi internazionali.

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

VII. Seguito della discussione della mozione 1-00321, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sui brevetti *software*.

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003 (3299).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (3366).

4. Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 (3405) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione (3468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis)

(*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un ma-

gistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d*); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h*) e *i*);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l*), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l*), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano supe-

rato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai ma-

gistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo

grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto

conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12;

12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i)*, abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia

assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h*) ed *i*) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l*), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-

bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m*) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l*) e *m*) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

- 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
- 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
- 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera *f*), numero 2), prima parte, conseguono la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *f*), numero 3), conseguono la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il ma-

giudice capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato

dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l*);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l*) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera *l*), numero 12), con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g*), numeri 1)

e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t*), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera *p*); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso communi-chi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *c*), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in ma-

terie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto

per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g)*;

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'asse-

gnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b*) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sia abrogato l'articolo *7-ter*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b*); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera *r*), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a*), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano

la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p)*; la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti

altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b*), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
- 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- 6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause

di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera *p*);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c*);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d*);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d*), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m)* e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indi-

cazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto inve-

stigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione di-

disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'inculpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h)*, numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h)* ed *i)* e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h)* ed *i)* il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli

arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 in detti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla

predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore

della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l*), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d*) ed *e*) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e*) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e*) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i*), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r*), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a*) e *b*), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i)* del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*;

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m)*, numeri 5) e 8), e lettera *o)*, e in via transitoria dalla lettera *m)* del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magi-

strato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17), e alla lettera *i*), numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.

12. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

13. Dall'attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

17. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica

della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

22. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

24. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

29. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

30. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

31. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corti di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-ter è abrogato.

32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano.

I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

36. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.452.794 per l'anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

47. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 19, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO 2.665 E SEGUENTI

2.665

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.2) sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine», con le seguenti: «dell'esito finale».

2.666

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7.2), dopo le parole: «tenuto conto del giudizio finale formulato», aggiungere le seguenti: «dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.667

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7 punto 7.2) sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso».

2.668

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.667

Al comma 1, alla lettera l), numero 7.2) sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso».

2.238

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni giudicanti».

2.669

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.3) dopo le parole: «i posti», aggiungere la seguente: «residuati».

2.670

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.4) dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente» «residuati».

2.671

AYALA, CALVI, LEGNINI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.3) sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».

2.672

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.3) sostituire le parole: «ove possibile», con le seguenti: «in via prioritaria».

2.673

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.3) sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».

2.674

AYALA, CALVI, LEGNINI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.4) sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».

2.675

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.4, sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «in via prioritaria».

2.676

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma, alla lettera l), numero 7, punto 7.4), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».

2.249

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), sopprimere il numero 7.5).

2.677

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7, punto 7.5), sopprimere le parole da: «acquisito il parere motivato» fino a: «delle funzioni di legittimità».

2.252

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 7.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli» con le seguenti: «tenuto conto degli».

2.678

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 7.5), sopprimere le parole: «e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità».

2.679

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

A comma 1, alla lettera 1), numero 7.5), dopo la parola: «assegni» inserire le seguenti: «salvo che ostino ragioni di inopportunità».

2.680a

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 7.5), dopo le parole: «7.3) e 7.4)» inserire le seguenti: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni».

2.681

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 7.5), dopo le parole: «7.3) e 7.4)» sopprimere le parole da: «ai candidati risultati idonei», sino alla fine del periodo».

2.682

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Le parole da: «Al comma 1» a: «soli titoli» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera 1), numero 7.5), dopo le parole: «7.3) e 7.4)» sopprimere le parole: «per soli titoli o per titoli ed».

2.683

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Precluso

Al comma 1, alla lettera 1), numero 7, punto 7.5), sopprimere le seguenti parole: «per soli titoli o».

2.253

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «, scritte» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera 1), numero 7.5) le parole: «, scritte ed orali,» sono soppresse.

2.684

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Precluso

Al comma 1, alla lettera 1), numero 7.5), sopprimere le parole: «, scritti ed».

2.254

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Improcedibile

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 8).

2.685

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera 1), sopprimere il numero 8)».

2.255

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera 1), numero 8), sostituire le parole: «di prima fascia», con la seguente: «ordinari».

2.256

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9).

2.686

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, sostituire la parola: «residui» con le seguenti: «non assegnati».

2.687

CALVI, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo, FASSONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9), sostituire le parole: «con le seguenti modalità» con le seguenti: «ai magistrati requirenti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della Magistratura».

2.258

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.1).

2.261

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera 1), numero 9.1), sopprimere le parole: «per il 70 per cento».

2.688

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, numero 9.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento» con le seguenti: «per il 50 per cento».

Conseguentemente, al numero 9, al numero 9.2) sostituire le parole: «per il 30 per cento» con le seguenti: «per il 50 per cento».

2.264

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera 1), numero 9.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento», con le seguenti: «per l'85 per cento».

2.689

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, numero 9.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento» con le seguenti: «per il 60 per cento».

Conseguentemente, al numero 9, al numero 9.2) sostituire le parole: «per il 30 per cento» con le seguenti: «per il 40 per cento».

2.690

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, punto 9.1), sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».

2.691

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.1), dopo le parole: «i posti siano assegnati» aggiungere la seguente: «prioritariamente».

2.263

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sostituire le parole: «almeno tre anni», con le seguenti: «almeno cinque anni».

2.692

LEGNINI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Precluso

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.1), sostituire le parole: «almeno tre anni» con le seguenti: «almeno cinque anni».

2.693

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Precluso

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.1), sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le seguenti: «da almeno quattro anni».

2.694

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.1), sopprimere le parole da: «, e che abbia» sino a: «prima parte» e le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso».

Conseguentemente sopprimere il numero 9.3).

2.695

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole: «e abbiano conseguito l'idoneità» sino alla fine del periodo.

2.696

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole: «per soli titoli».

2.697

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), dopo le parole: «lettera f), numero 3), prima parte», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non soggetto ad impugnativa».

2.698

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.1), sopprimere le parole da: «tenuto conto del» fino alla fine del numero».

2.699

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.1), sopprimere dalle parole: «tenuto conto del giudizio finale» fino alle seguenti: «e del giudizio di idoneità».

2.700

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.1), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere la seguente: «anche».

2.701

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.1), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «in subordine,».

2.702

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole da: «del giudizio finale» fino a: «di cui al comma 2».

2.703

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.1), sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell'esito finale».

2.704

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.1), dopo le parole: «tenuto conto del giudizio finale formulato», aggiungere le seguenti: «dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.705

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), numero 9, numero 9.1), sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso».

2.706

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.1), sostituire le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso», con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

2.267

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), sopprimere il numero 9.2.

2.268

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.267

Al comma 1, alla lettera l), sopprimere il numero 9.2).

2.273

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.2), sostituire le parole: «per il 30 per cento», con le seguenti: «per il 15 per cento».

2.707

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.2), sopprimere le parole: «i posti siano assegnati».

2.708

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1 lettera l), numero 9, punto 9.2), dopo le parole: «i posti siano assegnati» aggiungere la seguente: «prioritariamente.».

2.709

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), al numero 9, numero 9.2) sopprimere le parole da: «ovvero ai magistrati che» sino alle parole: «seconda parte,» e le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso».

Conseguentemente, sopprimere il numero 9.4).

2.710

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera l), numero 9, punto 9.2), sostituire le parole: «diciotto anni» con le seguenti: «quindici anni».

2.711

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Precluso

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.2), sostituire le parole: «diciotto anni» con le seguenti: «venti anni».

2.712

LEGNINI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.2), sopprimere le seguenti parole: «per tre anni».

2.274

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».

2.713

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Id. em. 2.274

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.2), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

2.714

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.2), sopprimere le parole da: «e che abbiano conseguito l'idoneità» sino alla fine del periodo.

2.715

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.2), sopprimere le parole: «per titoli ed».

2.716

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9.2), sopprimere le parole: «scritti ed».

2.717

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera 1), numero 9.2), dopo le parole: «seconda parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non soggetto ad impugnativa».

2.718

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, punto 9.2), sopprimere le parole da: «tenuto conto del» fino alla fine del numero.

2.719

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, punto 9.2), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «anche».

2.720

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, punto 9.2), dopo le parole: «tenuto conto» aggiungere le seguenti: «in subordine».

2.721

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.2), sostituire le parole: «del giudizio finale formulato al termine» con le seguenti: «dell'esito finale».

2.722

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.2), dopo le parole: «tenuto conto del giudizio finale formulato», con le seguenti: «dal Consiglio superiore della Magistratura medesimo».

2.723

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.2), sopprimere le seguenti parole: «e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso».

2.724

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.723

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.2), sopprimere le parole: «e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso».

2.725

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.3), dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente: «residuati».

2.726

AYALA, CALVI, LEGNINI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9.3), sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».

2.727

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, punto 9.3), sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «in via prioritaria».

2.728

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, punto 9.3), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».

2.729

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, punto 9.4), dopo le parole: «i posti» aggiungere la seguente: «residuati».

2.730

AYALA, CALVI, LEGNINI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera 1), numero 9, punto 9.4), sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».

2.731

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.4), sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «in via prioritaria».

2.732

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), , numero 9, punto 9.4), sopprimere le seguenti parole: «ed espletato nello stesso anno».

2.280

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), sopprimere il numero 9.5).

2.281

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.280

Al comma 1, alla lettera l), sopprimere il numero 9.5).

2.733

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.5), sopprimere le parole da: «acquisito il parere motivato» fino a: «delle funzioni requirenti di legittimità».

2.284

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli», con le seguenti: «tenuto conto degli».

2.739

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.5), dopo le parole: «consigli giudiziari» inserire le parole: «ove previsto».

2.735

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), punto 9.5), sopprimere le parole: «e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità».

2.736

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.5), dopo la parola: «assegni» inserire le parole: «salvo che ostino ragioni di inopportunità».

2.737

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.5), dopo le parole: «9.3) e 9.4)» inserire le parole: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni».

2.738

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 9.5), sopprimere le parole: «per soli titoli».

2.739a

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI

Sost. id. em. 2.738

Al comma 1, alla lettera l), numero 9, punto 9.5), sopprimere le seguenti parole: «per soli titoli o».

2.285

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 9.5), sopprimere le parole: «, scritti ed orali,».

2.740

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 9.5), sopprimere le parole: «scritti ed».

2.286

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10.

2.741

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.286

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).

2.288

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 10), dopo le parole: «direttive richiedenti di legittimità» inserire le seguenti: «, che la presiede».

2.287

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 10), sostituire le parole: «di prima fascia», con le seguenti: «ordinari».

2.742

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 12).

2.743

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 12), sostituire la parola: «sette», con la seguente: «nove».

2.292

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.293

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera m), il numero 1) è soppresso.

2.302

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».

2.744

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 1), sostituire le parole: «in una dichiarazione» con le seguenti: «in una prova».

2.296

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli».

2.745

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «, della laboriosità».

2.297

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «ed il parere motivato dei consigli giudiziari».

2.295

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera m), numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Consigli giudiziari e», inserire le seguenti: «nei casi di competenza.».

2.746

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m) numero 1), dopo la parola: «proponga» inserire le parole: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni.».

2.747

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo.».

2.298

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.

2.748

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI,

Id. em. 2.298

Al comma 1, alla lettera m) numero 1), sopprimere le parole da: «il Ministro della giustizia, fuori dei casi» sino alla fine.

2.749

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.298

Al comma 1, alla lettera m) numero 1), sopprimere le parole da: «il Ministro della giustizia, fuori da casi di ricorso» sino alla fine del numero.

2.299

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Ministro della giustizia», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all'impugnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi».

2.750

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 1), dopo le parole: «in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge», inserire la seguente: «non».

2.301

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI

Inammissibile

Al comma 1, alla lettera m), numero 1), le parole da: «ricorrere in sede di giustizia amministrativa» con le seguenti: «sollevare conflitto di attribuzioni» e sopprimere le parole: «o la proroga» con le altre: «o con il parere».

2.305

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 2).

2.751

MARITATI, CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, alla lettera m) al numero 2), sostituire le parole: «in una dichiarazione» con le seguenti: «in una prova».

2.308

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli».

2.752

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, alla lettera m) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, della laboriosità».

2.307

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

2.310

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «; la valutazione è operata dal Consiglio superiore della magistratura».

2.753

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 2), sostituire le parole da: «il Consiglio superiore» fino a: «giudiziari» con le seguenti: «Il Consiglio Superiore della Magistratura acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari».

2.306

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «ed il parere motivato dei consigli giudiziari».

2.754

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m) numero 2), dopo le parole: «consigli giudiziari» inserire le parole: «ove previsto».

2.755

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo».

2.756

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m) numero 2), dopo le parole: «al termine del medesimo» aggiungere le parole: «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni».

2.331

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 9).

2.332

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera m), numero 9), sostituire le parole: «direttive giudicanti di legittimità», con le seguenti: «direttive giudicanti»; al numero 10), sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità» con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di legittimità» con le altre: «direttive requirenti».

2.757

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 9), sostituire le parole: «di prima fascia» con la seguente: «ordinari».

2.334

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Improcedibile

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).

2.337

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 10), dopo le parole: «direttive requirenti di legittimità» inserire le parole: «, che la presiede,».

2.758

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 10), sostituire le parole: «di prima fascia» con la seguente: «ordinari».

2.338

MANZIONE

Inammissibile

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).

2.339

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Inammissibile

Al comma 1, lettera m), numero 11), sopprimere le parole da: «fermo restando il possesso», fino alla fine.

2.759

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della lettera b), il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere l'istituzione di una Scuola Superiore delle Professioni Giudiziarie struttura didattica stabilmente organizzata dal CSM e dal CNF preposta all'attività di formazione, tirocinio e aggiornamento professionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

prevedere che la SSPG sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che esercitino funzioni di legittimità nominati dal CSM, da due avvocati con almeno quindi anni di esercizi della professione nominati dal CNF e da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale;

prevedere che nell'ambito del comitato i membri nominano il Presidente;

prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione d'esame per l'ammissione alla Scuola;

prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza inter-regionale;

prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della SSPG annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione alla carriera di giudice e di pubblico ministero ed all'esame di idoneità alla professione di avvocato;

prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo anno sia mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla carriera di giudice, di pubblico ministero ed all'esame di abilitazione alla professione di avvocato;

prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale».

2.359

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.360

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

2.362

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «Presidente della Corte di cassazione» inserire le seguenti: «, che la presiede,» e conseguentemente,

alla medesima lettera, sopprimere il periodo: «prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente;».

2.365

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «di gestione» ovunque esse ricorrano con le parole: «di coordinamento».

2.364

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, lettera m), le parole: «non superiore a cinque» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a sette».

2.363

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Improcedibile

Al comma 2, lettera m), le parole: «non superiore a cinque» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a quattro».

2.366

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo, comunque, che la maggioranza dei componenti di ciascun comitato sia costituita da magistrati ordinari e che, comunque, al suo interno siano rappresentate tutte le componenti del comitato direttivo di cui alla lettera l)».

2.367

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Inammissibile

*Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: «possa» con la seguente:
«debba».*

2.761

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

*Al comma 2, lettera o) sopprimere le parole: «il cui esito abbia la
validità prevista dal comma 1 lettera l) numero 12)».*

2.370

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

2.371

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

2.372

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera t).

2.762

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, alla lettera t) sopprimere le parole: «, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità»,».

2.763

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, alla lettera t), dopo le parole: «il cui esito» aggiungere le parole: «non vincolante».

2.764

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, alla lettera t), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» inserire le parole: «ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità all'assegnazione a funzioni di secondo grado o di legittimità».

2.765

AYALA, CALVI, LEGNINI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole da: «e scientifica» fino alla fine del numero.

2.373

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: «e scientifica».

2.766

LEGNINI, AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

Respinto

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le seguenti parole: «dalla produttività».

2.767

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: «dalla laboriosità».

2.768

MARITATI, LEGNINI, AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Id. em. 2.767

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le seguenti parole: «dalla laboriosità».

2.374

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: «dall'equilibrio».

2.769

MARITATI, LEGNINI, AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Id. em. 2.374

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «dall'equilibrio».

2.770

MARITATI, LEGNINI, AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le seguenti parole: «dalla disponibilità alle esigenze del servizio».

2.771

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.770

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le seguenti parole: «dalla disponibilità alle esigenze del servizio».

2.375

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 2, lettera t), sostituire le parole: «con l'intervallo di un biennio» con le seguenti: «con l'intervallo di un triennio».

2.772

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 9, lettera f), sopprimere le parole da: «ed a condizione» sino a: «numeri 7.1 e 9.1».

2.773

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Respinto

Al comma 9 alla lettera f), dopo le parole: «il cui giudizio finale» aggiungere le parole: «non vincolante».

2.774

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI,

Respinto

Al comma 9, alla lettera f), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» inserire le parole: «ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità».

2.775 (testo 2)

IL RELATORE

V. em. 2.775

Sopprimere il comma 10 e, conseguentemente dopo il comma 46, inserire il seguente:

«46-bis. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dal comma 11, non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti diversi da quelli di legittimità a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dal citato articolo 5 del regio decreto legislativo n.511 del 1946. Tale disposizione si applica anche alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.775

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere il comma 10 e, conseguentemente dopo il comma 46, inserire il seguente:

«46-bis. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dal comma 11, non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dal citato articolo 5 del regio decreto legislativo n.511 del 1946. Tale disposizione si applica anche alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.776

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 11, alla lettera b), sostituire le parole: «9.750.000» con le altre: «13.000.000».

2.440

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

Sopprimere il comma 14.

2.447 (testo corretto)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un'efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l'istituzione di un'anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni *standards* di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell'andamento di ciascun procedimento dall'avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l'iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;

b) l'indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;

c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell'esito del procedimento, nonché dell'eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato;

e) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell'elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l'anagrafe non si registrano un avanzamento in un arco temporale di sei mesi».

2.448

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di apposito ufficio nel quale i cittadini possono rappresentare, in via riservata anche se non anonima, ogni suggerimento critico volto ad ottenere una più efficiente amministrazione della giustizia. Tale ufficio sarà diretto da un magistrato al quale potranno

rivolgersi tutti i cittadini che intendano riferire osservazioni sull'amministrazione della giustizia nel distretto di competenza».

2.449

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) «istituzione presso ogni direzione generale regionale o inter-regionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dei tempi di durata dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio».

2.777

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 14, inserire la seguente lettera:

«c-bis. Al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un'efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l'istituzione di un'anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni *standards* di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell'andamento di ciascun procedimento dall'avvio fino alla conclusione e prevede:

- 1) l'iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;
 - 2) l'indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;
 - 3) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell'esito del procedimento, nonché dell'eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione.
 - 4) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato.
 - 5) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell'elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l'anagrafe non si registrato un avanzamento in un arco temporale di sei mesi».
-

2.456

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Sopprimere il comma 31.
_____**2.458**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA

Al comma 31, sopprimere la lettera a).
_____**2.463**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI*Al comma 31, sopprimere la lettera a).*
_____**2.459**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 31, sopprimere la lettera a).
_____**2.464**

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 31, sopprimere la lettera a).
_____**2.462**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI*Al comma 31, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente: "Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario si riuniscano in forma pubblica le assemblee generali della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello.

Il Procuratore Generale rivolge una relazione sull'amministrazione della Giustizia nel proprio ambito di competenza nel decorso anno.

Alla discussione possono in ogni caso intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali e i rappresentanti dell'avvocatura"».

2.465

BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 31, lettera a), capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro i successivi dieci giorni» con le altre: «Entro il ventesimo giorno di ciascun anno giudiziario».

2.778

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 31, alla lettera a) sopprimere le parole: «nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di Giustizia per l'anno in corso».

2.779

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 31, alla lettera a), sostituire le parole: «nonché sugli interventi da adottare», con le seguenti: «con esclusivo riferimento agli».

2.106

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le seguenti parole: «e 16)».

2.107

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), numero 17), sostituire le parole: «quattro anni di servizio», con le seguenti: «due anni di servizio».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | ESITO | |
|-----------|------|--|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | | Magg |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n. 1296-B/bis. Em. 2.672, Legnini e altri | 160 | 146 | 002 | 010 | 134 | 074 | RESP. |
| 2 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.674, Ayala e altri | 161 | 149 | 000 | 009 | 140 | 075 | RESP. |
| 3 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.677, Brutti M. e altri | 156 | 142 | 002 | 004 | 136 | 072 | RESP. |
| 4 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.678, Zancan e altri | 157 | 141 | 003 | 007 | 131 | 071 | RESP. |
| 5 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Prima parte em. 2.253, Calvi e altri | 160 | 146 | 002 | 006 | 138 | 074 | RESP. |
| 6 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.255, Dalla Chiesa e altri | 156 | 143 | 001 | 007 | 135 | 072 | RESP. |
| 7 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.686, Maritati e altri | 160 | 146 | 003 | 009 | 134 | 074 | RESP. |
| 8 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.688, Calvi e altri | 157 | 143 | 001 | 007 | 135 | 072 | RESP. |
| 9 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.264, Dalla Chiesa e altri | 161 | 145 | 000 | 006 | 139 | 073 | RESP. |
| 10 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.689, Calvi e altri | 156 | 144 | 002 | 008 | 134 | 073 | RESP. |
| 11 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.691, Ayala e altri | 163 | 149 | 000 | 012 | 137 | 075 | RESP. |
| 12 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.700, Brutti M. e altri | 154 | 140 | 001 | 004 | 135 | 071 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0825 del 22-06-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|--|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 13 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.703, Maritati e altri | 158 | 145 | 000 | 007 | 138 | 073 | RESP. |
| 14 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.706, Dalla Chiesa e altri | 158 | 148 | 000 | 009 | 139 | 075 | RESP. |
| 15 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.719, Brutti M. e altri | 158 | 145 | 001 | 009 | 135 | 073 | RESP. |
| 16 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Emm. 2.723 e 2.724, Calvi e altri, Dalla Chiesa e altri | 158 | 148 | 002 | 010 | 136 | 075 | RESP. |
| 17 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.727, Legnini e altri | 153 | 141 | 001 | 003 | 137 | 071 | RESP. |
| 18 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.732, Legnini e altri | 161 | 147 | 001 | 009 | 137 | 074 | RESP. |
| 19 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Emm. 2.280 e 2.281, Calvi e altri, Dalla Chiesa e altri | 154 | 145 | 001 | 004 | 140 | 073 | RESP. |
| 20 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.733, Brutti M. e altri | 163 | 152 | 001 | 011 | 140 | 077 | RESP. |
| 21 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.284, Dalla Chiesa e altri | 159 | 148 | 001 | 008 | 139 | 075 | RESP. |
| 22 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.736, Calvi e altri | 155 | 141 | 002 | 005 | 134 | 071 | RESP. |
| 23 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Emm. 2.738 e 2.739a, Dalla Chiesa e altri, Brutti M. e altri | 155 | 146 | 000 | 011 | 135 | 074 | RESP. |
| 24 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.740, Dalla Chiesa e altri | 156 | 146 | 001 | 010 | 135 | 074 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0825 del 22-06-2005

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|---|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 25 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Emm. 2.286 e 2.741, Calvi e altri, Dalla Chiesa e altri | 155 | 144 | 000 | 008 | 136 | 073 | RESP. |
| 26 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.745, Calvi e altri | 149 | 135 | 003 | 003 | 129 | 068 | RESP. |
| 27 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.365, Calvi e altri | 156 | 142 | 000 | 006 | 136 | 072 | RESP. |
| 28 | NOM. | DDL n. 1296-B/bis. Em. 2.364, Calvi e altri | 155 | 140 | 004 | 003 | 133 | 071 | RESP. |

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0825 del 22-06-2005 Pagina 9

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 28 | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AGOGLIATI ANTONIO | C | C | C | C | C | C |
| AGONI SERGIO | C | C | C | C | C | C |
| ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB | C | | C | C | C | C |
| ANDREOTTI GIULIO | | | | | | |
| ANTONIONE ROBERTO | M | M | M | M | M | M |
| ARCHIUTTI GIACOMO | C | C | C | C | C | C |
| ASCIUTTI FRANCO | C | C | C | C | C | C |
| AZZOLLINI ANTONIO | F | C | C | C | C | C |
| BAIO DOSSI EMANUELA | R | R | | | | |
| BALBONI ALBERTO | C | C | C | C | C | C |
| BALDINI MASSIMO | M | M | M | M | M | M |
| BARATELLA FABIO | | | | R | | |
| BARELLI PAOLO | M | M | M | M | M | M |
| BASSANINI FRANCO | | | | | | |
| BASTIANONI STEFANO | | | | | R | R |
| BATTAGLIA ANTONIO | C | C | C | C | C | C |
| BERGAMO UGO | C | C | C | C | C | C |
| BETTA MAURO | R | | R | R | | |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | C | C | C | C | C | C |
| BEVILACQUA FRANCESCO | C | C | C | C | C | C |
| BIANCONI LAURA | C | C | C | C | C | C |
| BOBBIO LUIGI | C | C | C | C | C | C |
| BOLDI ROSSANA LIDIA | C | C | C | C | C | C |
| BONATESTA MICHELE | C | C | C | C | C | C |
| BONGIORNO GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C |
| BOREA LEONZIO | C | C | C | C | C | C |
| BOSCETTO GABRIELE | C | C | C | C | C | C |
| BOSI FRANCESCO | M | M | M | M | M | M |
| BRIGNONE GUIDO | C | C | C | C | C | C |
| BRUNALE GIOVANNI | | R | R | | | |
| BRUTTI MASSIMO | | | | | | |
| BRUTTI PAOLO | | | | | | |

Seduta N. 0825 del 22-06-2005 Pagina 10

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 28 | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| BUCCIERO ETTORE | C | C | C | R | | |
| BUDIN MILOS | M | M | M | M | M | M |
| CALDEROLI ROBERTO | C | C | C | M | C | C |
| CALLEGARO LUCIANO | C | C | C | C | C | C |
| CALVI GUIDO | | R | R | R | | |
| CAMBER GIULIO | C | C | C | C | C | C |
| CAMBURSANO RENATO | | | | | R | R |
| CANTONI GIAMPIERO CARLO | C | C | C | C | C | C |
| CARELLA FRANCESCO | | | | | R | R |
| CARRARA VALERIO | C | C | C | C | C | C |
| CARUSO ANTONINO | C | C | C | C | C | C |
| CASTAGNETTI GUGLIELMO | C | C | C | C | C | C |
| CASTELLANI PIERLUIGI | | | | | | |
| CASTELLI ROBERTO | C | C | C | C | C | C |
| CAVALLARO MARIO | | | | | | |
| CENTARO ROBERTO | C | C | C | C | C | C |
| CHERCHI PIETRO | | C | | C | | C |
| CHINCARINI UMBERTO | C | C | C | C | C | C |
| CHIRILLI FRANCESCO | C | C | C | C | C | C |
| CHIUSOLI FRANCO | M | M | M | M | M | M |
| CICCANTI AMEDEO | C | C | C | C | C | C |
| CICOLANI ANGELO MARIA | C | C | C | C | C | C |
| CIRAMI MELCHIORRE | C | C | C | C | C | C |
| COLETTI TOMMASO | | | | R | | R |
| COLLINO GIOVANNI | M | M | M | M | M | M |
| COMINCIOLI ROMANO | C | C | C | C | C | C |
| COMPAGNA LUIGI | C | A | C | | C | C |
| CONSOLO GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C |
| CONTESTABILE DOMENICO | C | C | C | C | C | C |
| CORRADO ANDREA | C | C | C | C | C | C |
| CORTIANA FIORELLO | | | F | | | |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | M | M | M | M | M | M |

Seduta N. 0825 del 22-06-2005 Pagina 11

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 28 | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| COVIELLO ROMUALDO | | | | | | |
| COZZOLINO CARMINE | C | C | C | C | C | |
| CREMA GIOVANNI | M | M | M | M | M | M |
| CRINO' FRANCESCO ANTONIO | C | C | C | C | C | C |
| CURSI CESARE | | | | | C | C |
| CURTO EUPREPIO | C | C | C | | | |
| CUTRUFO MAURO | M | M | M | M | M | M |
| D'ALI' ANTONIO | C | C | C | C | C | C |
| DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO) | R | R | R | R | R | R |
| D'AMBROSIO ALFREDO | F | F | F | | C | A |
| D'AMICO NATALE | R | R | | R | | |
| DANIELI FRANCO | M | M | M | M | M | M |
| DANIELI PAOLO | C | C | C | C | C | C |
| DANZI CORRADO | C | C | C | C | C | C |
| DE CORATO RICCARDO | C | C | C | C | C | C |
| DELL'UTRI MARCELLO | M | M | M | M | M | M |
| DELOGU MARIANO | C | C | C | C | C | C |
| DEL PENNINO ANTONIO | M | M | M | M | M | M |
| DEMASI VINCENZO | C | C | C | C | C | C |
| DENTAMARO IDA | F | F | F | F | F | F |
| DE PETRIS LOREDANA | | | | | | |
| DE RIGO WALTER | C | C | C | | C | C |
| DETTORI BRUNO | | | | | | |
| DE ZULUETA CAYETANA | M | M | M | M | M | M |
| DI GIROLAMO LEOPOLDO | | | R | R | | |
| D'IPPOLITO VITALE IDA | C | C | C | C | C | C |
| DONADI MASSIMO | | | | | | |
| DONATI ANNA | R | | | | | R |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | C | C | C | C | C | A |
| EUFEMI MAURIZIO | | | | C | C | C |
| FABBRI LUIGI | C | C | C | C | C | C |
| FALCIER LUCIANO | M | M | M | M | M | M |

Seduta N. 0825 del 22-06-2005 Pagina 12

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 28 | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| FALOMI ANTONIO | | | | | R | |
| FASOLINO GAETANO | C | C | C | C | C | C |
| FASSONE ELVIO | | F | | | | |
| FAVARO GIAN PIETRO | C | C | C | C | C | C |
| FEDERICI PASQUALINO LORENZO | C | C | C | C | C | C |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | C | C | C | C | C | C |
| FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO | F | | F | | | |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C |
| FISICHELLA DOMENICO | | | | | | |
| FLAMMIA ANGELO | | | | R | | |
| FLORINO MICHELE | C | C | C | C | C | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | | | | | | |
| FORLANI ALESSANDRO | C | C | C | C | C | C |
| FORMISANO ANIELLO | | | | | | |
| FORTE MICHELE | C | C | | C | C | C |
| FRANCO PAOLO | C | C | C | C | | C |
| GABURRO GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C |
| GASBARRI MARIO | | | | | | |
| GENTILE ANTONIO | C | C | C | C | C | C |
| GIOVANELLI FAUSTO | M | M | M | M | R | |
| GIRFATTI ANTONIO | C | C | C | C | C | C |
| GIULIANO PASQUALE | M | M | M | M | M | M |
| GRECO MARIO | C | C | C | C | C | C |
| GRILLO LUIGI | C | C | C | | | |
| GRILLOTTI LAMBERTO | C | C | C | A | C | C |
| GUASTI VITTORIO | C | C | C | C | C | C |
| GUBERT RENZO | M | M | M | M | M | M |
| GUBETTI FURIO | C | C | C | C | C | C |
| GUERZONI LUCIANO | F | F | F | | F | R |
| GUZZANTI PAOLO | M | M | M | M | M | M |
| IANNUZZI RAFFAELE | C | C | C | C | C | C |
| IERVOLINO ANTONIO | F | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0825 del 22-06-2005 Pagina 13

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 28 | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| IOANNUCCI MARIA CLAUDIA | C | C | C | C | C | C |
| IZZO COSIMO | C | C | C | C | C | C |
| KAPPLER DOMENICO | C | C | C | C | C | |
| LABELLARTE GERARDO | | | | | | |
| LA LOGGIA ENRICO | M | M | M | M | M | M |
| LAURO SALVATORE | M | M | M | M | M | M |
| LEGNINI GIOVANNI | | | | | F | R |
| LIGUORI ETTORE | R | R | R | | R | R |
| LONGHI ALEANDRO | | | | | | |
| MAFFIOLI GRAZIANO | M | M | M | M | M | M |
| MAGISTRELLI MARINA | F | F | | | R | |
| MAGNALBO' LUCIANO | | | C | | C | |
| MALAN LUCIO | C | C | C | C | C | C |
| MANCINO NICOLA | F | F | | F | R | F |
| MANFREDI LUIGI | C | C | C | C | C | C |
| MANTICA ALFREDO | M | M | M | M | M | M |
| MANUNZA IGNAZIO | M | M | M | M | M | M |
| MANZELLA ANDREA | M | M | M | M | M | M |
| MANZIONE ROBERTO | R | R | R | R | R | R |
| MARANO SALVATORE | C | C | C | | C | C |
| MARINO LUIGI | | | | | | |
| MARITATI ALBERTO | | F | | | | |
| MASCONI GIUSEPPE | | | | | | |
| MASSUCCO ALBERTO FELICE S. | C | C | C | C | C | C |
| MEDURI RENATO | C | | C | C | C | C |
| MELELEO SALVATORE | C | C | C | C | C | C |
| MENARDI GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C |
| MINARDO RICCARDO | C | C | C | C | C | C |
| MONCADA LO GIUDICE GINO | C | C | C | C | C | C |
| MONTAGNINO ANTONIO MICHELE | | | | | R | R |
| MONTI CESARINO | C | C | C | C | C | C |
| MONTICONE ALBERTO | F | F | F | | | |

Seduta N. 0825 del 22-06-2005 Pagina 14

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 28 | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MORO FRANCESCO | C | C | C | C | C | C |
| MORRA CARMELO | C | C | C | C | C | C |
| MORSELLI STEFANO | C | C | C | C | C | C |
| MUGNAI FRANCO | C | C | C | | | C |
| MULAS GIUSEPPE | M | M | M | M | M | M |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | | | | | | |
| NESSA PASQUALE | C | C | C | C | C | C |
| NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. | M | M | M | M | M | M |
| NOVI EMIDDIO | C | C | C | A | C | C |
| OCCHETTO ACHILLE | M | M | M | M | M | M |
| OGNIBENE LIBORIO | C | C | C | C | C | C |
| PACE LODOVICO | C | C | C | C | C | C |
| PALOMBO MARIO | C | C | C | C | C | |
| PAPANIA ANTONINO | R | R | R | R | R | R |
| PASINATO ANTONIO DOMENICO | C | C | C | | C | C |
| PASSIGLI STEFANO | | | | | | |
| PASTORE ANDREA | M | M | M | M | M | M |
| PEDRAZZINI CELESTINO | C | C | C | C | C | C |
| PEDRINI EGIDIO ENRICO | | | | | | |
| PEDRIZZI RICCARDO | C | C | C | C | C | F |
| PELLEGRINO GAETANO ANTONIO | C | C | C | C | C | C |
| PELLICINI PIERO | | | | C | C | C |
| PERUZZOTTI LUIGI | C | C | C | C | C | C |
| PESSINA VITTORIO | C | C | C | C | C | C |
| PETERLINI OSKAR | | | | | | |
| PETRINI PIERLUIGI | M | M | M | M | M | M |
| PETRUCCIOLI CLAUDIO | | | | | | |
| PIANETTA ENRICO | C | C | C | C | C | C |
| PICCIONI LORENZO | C | C | C | C | C | C |
| PIROVANO ETTORE | C | C | C | C | C | C |
| PIZZINATO ANTONIO | F | R | R | | F | R |
| PONTONE FRANCESCO | C | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0825 del 22-06-2005 Pagina 15

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 28 | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| PONZO EGIDIO LUIGI | C | C | C | C | C | C |
| PROVERA FIORELLO | C | C | C | C | C | C |
| RAGNO SALVATORE | C | C | C | C | C | C |
| RIGONI ANDREA | M | M | M | M | M | M |
| RIPAMONTI NATALE | | | | R | | |
| RIZZI ENRICO | C | C | C | C | C | C |
| RONCONI MAURIZIO | | C | C | C | C | C |
| RUVOLO GIUSEPPE | C | F | C | C | C | A |
| SALINI ROCCO | C | C | C | C | | C |
| SALVI CESARE | P | P | P | P | P | P |
| SALZANO FRANCESCO | C | C | C | C | C | C |
| SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO | C | C | C | C | C | C |
| SANZARELLO SEBASTIANO | C | C | C | C | C | C |
| SAPORITO LEARCO | C | C | C | C | C | C |
| SCARABOSIO ALDO | C | C | C | C | C | C |
| SCHIFANI RENATO GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C |
| SCOTTI LUIGI | C | C | C | C | C | C |
| SEMERARO GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C |
| SERVELLO FRANCESCO | | | | | | |
| SESTINI GRAZIA | M | M | M | M | M | M |
| SILIQVINI MARIA GRAZIA | M | M | M | M | M | M |
| SODANO CALOGERO | C | C | | C | C | C |
| SODANO TOMMASO | M | M | M | M | M | M |
| SPECCHIA GIUSEPPE | C | C | C | C | | C |
| STIFFONI PIERGIORGIO | M | M | M | M | M | M |
| SUDANO DOMENICO | C | C | C | C | C | C |
| TAROLLI IVO | C | C | C | C | C | C |
| TATO' FILOMENO BIAGIO | C | C | C | C | C | C |
| TESSITORE FULVIO | F | F | F | F | | |
| THALER HELGA | | | | A | F | A |
| TIRELLI FRANCESCO | C | C | C | C | C | C |
| TOFANI ORESTE | C | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0825 del 22-06-2005 Pagina 16

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 28 | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| TOMASSINI ANTONIO | C | C | C | C | C | C |
| TRAVAGLIA SERGIO | C | C | C | C | C | C |
| TREDESE FLAVIO | C | C | C | C | C | C |
| TREMATERRA GINO | C | C | | | C | C |
| TUNIS GIANFRANCO | C | C | C | C | C | C |
| TURCI LANFRANCO | | | | | | |
| TURRONI SAURO | M | M | M | M | M | M |
| ULIVI ROBERTO | C | C | C | C | C | C |
| VALDITARA GIUSEPPE | C | C | C | C | C | C |
| VANZO ANTONIO GIANFRANCO | C | C | C | C | C | C |
| VEGAS GIUSEPPE | M | M | M | M | M | M |
| VENTUCCI COSIMO | C | C | C | C | C | C |
| VICINI ANTONIO | | | | | | |
| VILLONE MASSIMO | M | M | M | M | M | M |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | | | F | | F | |
| VITALI WALTER | | | | | | |
| VIZZINI CARLO | | C | | | | |
| ZANCAN GIAMPAOLO | | | R | R | R | R |
| ZANDA LUIGI ENRICO | | | | | | |
| ZANOLETTI TOMASO | C | C | C | C | C | C |
| ZAPPACOSTA LUCIO | C | C | C | C | C | C |
| ZAVOLI SERGIO WOLMAR | | | | | | |
| ZICCONI GUIDO | C | | C | C | C | C |
| ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA | C | C | C | C | C | C |

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-III)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare (3400-B)

(presentato in data 22/06/2005)

S. 3400 approvato dal Senato della Repubblica; C.5901 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare (3400-B)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 7^a Pubbl. istruz., 9^a Agricoltura

S. 3400 approvato dal Senato della Repubblica; C. 5901 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 22/06/2005)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Gubert Renzo

Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana (3434)

previ pareri delle Commissioni 3^a Aff. esteri

(assegnato in data 22/06/2005)

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe

Disposizioni per il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) nelle aree depresse (3460)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 10^a Industria, 14^a Unione europea

(assegnato in data 22/06/2005)

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (3503)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 7^a Pubb. istruz., 8^a Lavori pubbl., 10^a Industria

C. 4599 approvato da 2^a Giustizia (assorbe C.311, C.382, C.408, C.726, C.593, C.953, C.1029, C.1346, C.1489, C.2038, C.2415, C.2422, C.2521, C.2669, C.2864, C.3122, C.3235, C.3691, C.4299, C.4466, C.5359);

(assegnato in data 22/06/2005)

Commissioni 2^a e 13^a riunite

Sen. Scalera Giuseppe

Misure in materia di reati ambientali e contro i beni archeologici (3461)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 7^a Pubb. istruz.

(assegnato in data 22/06/2005)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 giugno 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento alle regioni Emilia Romagna e Lombardia delle ferrovie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara (n. 513).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 luglio 2005.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 16 giugno 2005, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Cavarzere (Venezia), Valnegrà (Bergamo), Rocca di Cave (Roma), Gadoni (Nuoro), Ricadi (Vibo Valentia), Nebbiuno (Novara), Marino (Roma), San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), Campagnano di Roma (Roma), Nurallao (Nuoro).

Interpellanze

MALABARBA, DALLA CHIESA, SALVI, RIPAMONTI, FALOMI, ACCIARINI, CASTELLANI, PASQUINI, LIGUORI, SODANO Tommaso, TOGNI, MARTONE, CAMBURSANO, ZANCAN, VITALI, FLAMMIA, BONAVITA, BISCARDINI, ROTONDO, DI GIROLAMO, BRUNALE, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VISERTA COSTANTINI, GARRAFFA, BRUTTI Paolo, DATO, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, FASSONE, FORMISANO, DONATI, MACONI, BEDIN, COVIELLO, DE ZULUETA, Baio Dossi, MAGISTRELLI, LONGHI, ZAVOLI, TESSITORE, DETTORI, MONTICONE, STANISCI, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 13 giugno 2005 il Consiglio d'amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha promosso 13 funzionari alla qualifica di dirigente superiore e 60 alla qualifica di primo dirigente, con decorrenza retrodatata al 1° gennaio 2005;

tra i 13 promossi alla qualifica di dirigente superiore figura il dottor Vincenzo Canterini e tra i 60 nuovi primi dirigenti il dottor Alessandro Perugini;

tali promozioni, benché sostanzialmente discrezionali e al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale (eccezion fatta per il 20 per cento dei primi dirigenti), avvengono sulla base di scrutini per i quali l'Amministrazione dell'Interno e il Dipartimento di pubblica sicurezza fissano, periodicamente, appositi «Criteri»;

il dottor Canterini è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, insieme ad altri 28 funzionari della Polizia di Stato, nel procedimento n. 14525/01 RGNR per concorso nei reati di falso ideologico, calunnia e lesioni personali aggravate per i fatti avvenuti la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, in occasione del vertice G8, presso l'istituto scolastico Diaz-Pertini di via Cesare Battisti, dove circa 200 agenti di polizia in larga parte alle dipendenze del dottor Canterini, all'epoca comandante del Reparto mobile di Roma, fecero irruzione e commisero gravi violenze nei confronti di 93 persone che vennero arrestate sulla base di prove di cui la magistratura ha ampiamente accertato la manipolazione;

il dottor Perugini, all'epoca funzionario della Digos genovese, è noto alle cronache per la partecipazione al pestaggio di un manifestante minorenni davanti alla Questura di Genova, durante la manifestazione contro il G8 del 20 luglio 2001, episodio per il quale è stato rinviato a giudizio, dinanzi al Tribunale del capoluogo ligure, nel procedimento n. 13626/01 RGNR, per concorso in lesioni aggravate nonché falso ideologico e calunnia in relazione ad alcuni arresti di dimostranti eseguiti nel medesimo contesto;

il dottor Perugini è stato anche rinviato a giudizio, insieme ad altri 44 appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e all'Arma

dei Carabinieri, nel procedimento n. 13082/01 RGNR, per concorso nei reati di abuso d'ufficio, abuso d'autorità su arrestati, violenza privata e lesioni personali, tutti variamente aggravati «per aver commesso il fatto su persone in condizioni di minorata difesa», poiché era il responsabile della Polizia di Stato nel sito penitenziario provvisorio che venne istituito nella caserma di Genova-Bolzaneto sede del VI Reparto mobile, dove furono commessi abusi d'ogni sorta e violenze ai danni dei manifestanti arrestati durante le manifestazioni del 20 e 21 luglio 2001;

il comportamento delle forze dell'ordine al G8 di Genova, l'uccisione di Carlo Giuliani da parte di un carabiniere e i drammatici fatti della scuola Diaz e di Bolzaneto sono stati oggetto di pesanti critiche dalla cultura democratica del nostro paese, apparse sulla stampa del mondo intero, nonché di ripetuti interventi di Amnesty International e di riservate raccomandazioni del Comitato parlamentare di prevenzione della tortura, nonché di buona parte dei lavori del Comitato parlamentare d'indagine istituito nell'estate del 2001;

lo stesso Comitato parlamentare poté valutare le relazioni degli ispettori inviati a Genova dai vertici della polizia e in particolare le conclusioni del dottor Pippo Micalizio che si occupò del *blitz* alla Diaz e, fin dalla relazione consegnata il 31 luglio 2001, il Capo della Polizia, prefetto Gianni De Gennaro, promosse una serie di procedimenti disciplinari a carico dei funzionari, successivamente indagati e rinviati a giudizio dalla magistratura, e indicò particolari responsabilità a carico del dottor Canterini in qualità di comandante del VII nucleo sperimentale antisommossa del I Reparto mobile della Polizia di Stato al quale appartenevano, secondo gli accertamenti fin qui condotti della magistratura, gran parte degli agenti che presero parte ai pestaggi, non identificabili in quanto indossavano casco protettivo ed erano quasi tutti travisati con il fazzoletto sul viso (come si legge, da ultimo, nell'ordinanza di archiviazione depositata il 15 giugno 2005 dalla giudice per le indagini preliminari Lucia Vignale);

subito dopo il G8 il VII nucleo venne sciolto, sia pure senza formali atti pubblici, così come era avvenuta la sua costituzione, per le specifiche esigenze del vertice di Genova, all'interno del Reparto mobile di Roma;

in varie occasioni, secondo la stampa, per decisione dei vertici della polizia che sembravano così dare atto dell'inadeguatezza del funzionario, il dottor Canterini venne escluso dalla diretta gestione del personale del Reparto di cui è rimasto comandante fino all'aprile 2004, in particolare in relazione a rilevanti servizi di ordine pubblico come ad esempio il Social forum europeo di Firenze del novembre 2003 e alcuni altri eventi;

il dottor Perugini a seguito del G8 del luglio 2001 non ha più prestatato servizio presso la Digos di Genova, evidentemente perché il Dipartimento di pubblica sicurezza ha riconosciuto, se non altro, che non era opportuno mantenerlo all'interno di un ufficio nel quale il funzionario aveva lavorato per diversi anni;

il dottor Canterini in più di un'occasione ha avuto modo, sulla stampa, di lamentare la sua condizione di «capro espiatorio» della vicenda Diaz; in particolare, nel gennaio 2003, è arrivato a formulare accuse e ve-late minacce nei confronti di colleghi e superiori in relazione a quanto av-venne nella scuola, chiedendo tra l'altro l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta con pieni poteri inquirenti, per esempio nell'in-tervista a «Il manifesto» del 16 gennaio 2003, nella quale accusava «la catena di comando che ha progettato e fatto eseguire la perquisizione alla scuola Diaz», e in quella concessa al «Secolo XIX» del 30 gennaio 2003, nella quale il funzionario aggiungeva, tra l'altro, che «la catena di comando era fatta di papaveroni. Io cosa c'entro in tutto quello che hanno deciso? In polizia contano i gradi e alla Diaz c'erano pezzi da no-vanta. Tutti o quasi provenienti dal mondo delle squadre mobili, dal mondo del capo della polizia Gianni De Gennaro... E i capi si mantene-vano in contatto con Roma, prima, durante e dopo»;

la promozione del dottor Canterini, a giudizio degli interpellanti, può dunque essere interpretata come una sorta di ricompensa al funziona-rio per la sua scelta di non procedere oltre nelle accuse ai superiori e agli stessi vertici della polizia,

si chiede di sapere:

quali siano i «Criteri» adottati dal Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato per le promozioni disposte il 13 giu-gno 2005;

quali valutazioni abbiano permesso di applicare tali «Criteri» alle figure dei funzionari Canterini e Perugini, rinviati a giudizio per reati di falso, calunnia e lesioni personali commessi nell'esercizio delle loro fun-zioni di polizia, preferendoli a centinaia di primi dirigenti che non saranno mai promossi dirigenti superiori e di vicequestori aggiunti che non sa-ranno mai promossi primi dirigenti.

(2-00738 p.a.)

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere quali iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere presso il Governo della Federazione russa perché sia permesso ai coniugi Giovanna e Giovanni Fiori, cittadini italiani, di rientrare in Italia con il bambino russo Kirill da essi adottato e si ponga termine a quella che in un paese di democrazia occidentale sarebbe una farsa, ma che si chiama nell'ex URSS «procedimento giudiziario», se-condo una prassi tristemente ereditata da un regime di terrore e nella quale Federazione l'amministrazione della giustizia ancora appartiene di fatto all'Esecutivo.

(2-00739)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BETTONI BRANDANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

svariati operatori economici di Arezzo denunciano lo stato di grave inefficienza amministrativa in cui, da un po' di tempo a questa parte, versa il settore del rilascio delle patenti professionali della locale Motorizzazione Civile, operante nella città e nella provincia;

le patenti dalla categoria C alla E, in ambito terrestre o nautico, riguardano l'abilitazione alla guida per veicoli di tipo commerciale o destinati al trasporto di persone e ne risulta quindi evidente l'importanza sociale e l'impatto economico territoriale;

i suddetti operatori, preoccupati per i gravi ritardi nel rilascio delle patenti di guida di categoria cosiddetta «superiore», fanno notare che – caso unico nella Regione Toscana dove i tempi risultano altrove dimezzati – per Arezzo e provincia l'attesa varia ormai tra i sei mesi e un anno, con evidenti ripercussioni economiche negative per gli operatori privati intermedi (autoscuole, rivendite di veicoli, etc.) e gli aspiranti guidatori professionisti (fra cui solitamente molti giovani o immigrati stranieri, costretti in molti casi a dover rinunciare a proposte lavorative non sempre posticipabili o a trasmigrare verso altre sedi provinciali per ottenere l'agognato attestato di abilità alla conduzione di veicoli);

in questa situazione anomala, in cui come si è detto gli aspiranti conducenti si trovano nella situazione di dover adattarsi a richiedere almeno due volte il foglio rosa, già sapendo, al di là della loro volontà, di non poter concludere prima il loro *iter* abilitante alla guida, possono crescere situazioni di disagio e di irregolarità amministrativa, di cui per qualche caso si è già avuta notizia dalla stampa;

rilevato che risulta all'interrogante che le suddette lungaggini nell'ambito della Motorizzazione Civile di Arezzo non sembrano essere provocate da una mancanza di personale addetto, visto che nella sede sono frequenti spostamenti per trasferta retribuita in altra sede provinciale;

considerato che:

l'importanza di un *iter* trasparente e veloce per la consegna delle patenti è testimoniata dall'attenzione dedicata a tale obiettivo dagli uffici del Ministero in indirizzo (la Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno in materia di nautica da diporto che disciplina le patenti nautiche e il Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, le cui aree funzionali d'azione riguardano tra l'altro, rispettivamente, la programmazione, la vigilanza, l'indirizzo, la regolazione, la gestione tecnico-operativa in materia di trasporto privato su gomma, compresa la verifica di idoneità alla guida);

quest'ultimo ufficio ha emanato nell'ottobre del 2004 una circolare (prot. n. 209/DTT dell'11/10/2004), consultabile sul sito del Ministero, da

cui si evince che i candidati agli esami per il conseguimento di patenti guida «fuori provincia» devono produrre istanze motivate in cui giustificano «con consistenti» ragioni la loro richiesta di sostenere l'esame in una sede diversa da quella di residenza;

nella circolare si afferma che «la procedura in questione ha principalmente l'obiettivo di coinvolgere la piena consapevolezza del candidato 'fuori provincia', affinché l'operazione da questi richiesta rientri inequivocabilmente nel quadro di una sua libera scelta»; da quanto sopra si evince che l'amministrazione pubblica tende normalmente a scoraggiare il pendolarismo degli esaminandi fuori sede nell'ambito della procedura di rilascio delle patenti di guida,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare gli idonei approfondimenti per comprendere il motivo dei richiami disservizi nell'ambito della Motorizzazione Civile di Arezzo e in caso correggerne gli aspetti gestionali.

(4-08914)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

nei giorni scorsi i vertici della Nexans Wires Italia, filiale italiana della multinazionale francese Nexans, hanno annunciato la decisione di chiudere lo stabilimento di Cormano (Milano) con l'effetto di licenziare i 50 addetti che oggi vi lavorano;

per i lavoratori della storica fabbrica, che da anni produce fili di rame smaltato, non vi sono possibilità di ricollocazione all'interno del gruppo, che non ha fornito alle rappresentanze sindacali alcuna spiegazione sulla strategia e il futuro di uno stabilimento altamente produttivo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, a tutela della dignità, dei diritti e delle professionalità dei lavoratori interessati, al fine di scongiurare la decisione dell'azienda e nell'intento di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, in un'area del paese già purtroppo attraversata da altre e gravi vertenze.

(4-08915)

FLORINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che il padiglione D dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ristrutturato nel marzo del 2003 con i finanziamenti *ex art. 20* della legge 67/88, è ridiventato cantiere, dopo solamente due anni, per la caduta dell'intonaco delle facciate;

cha la lungaggine degli altri interventi, previsti ai sensi dell'art. 20 della legge sopra citata, implicano rilevanti responsabilità;

che tali ritardi evidenziano notevoli ricadute negative nell'assistenza agli infermi e mediocre ricettività in un nosocomio-cantiere,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro intenda adottare per accertare le responsabilità dei mancati collaudi sui lavori eseguiti al padiglione D dell'Ospedale Cardarelli;

i motivi degli inspiegabili ritardi per tutti i lavori avviati ai sensi dell'art. 20 della legge sopra citata e non ancora ultimati;

se non si intenda avviare tutte le procedure per avocare al Ministro della salute, così come previsto dalla normativa vigente, e commissariare l'intervento per il completamento finale dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Cardarelli di Napoli.

(4-08916)

VALDITARA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che alcuni gravi fatti verificatisi a Milano, nelle scorse settimane, hanno visto il coinvolgimento di nomadi e comunque di persone non in regola con i permessi di soggiorno;

che giova altresì considerare che i campi nomadi nella provincia di Milano sembrano sfuggire ad un controllo di legalità;

che, in particolare, si evidenzia la presenza di campi nomadi situati nei comuni di Pero e di Rho,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda avviare, in specie nei campi nomadi di Rho e di Pero, opportune indagini al fine di verificare la presenza al loro interno di eventuali immigrati clandestini;

in caso di esito positivo della verifica, se non si ritenga di disporre che si proceda all'immediata espulsione di tutti i clandestini così rinvenuti.

(4-08917)

GRUOSSO, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la questione Poste in Basilicata diventa sempre più insostenibile per effetto della riduzione del servizio e la chiusura di uffici postali in molti Comuni della Regione;

una ulteriore contrazione si sta verificando in questi giorni con la «razionalizzazione e la rimodulazione degli orari degli uffici postali» per il periodo estivo;

con questo provvedimento l'azienda presume una «ragionevole riduzione del traffico» senza tenere conto che è proprio in questo periodo che nei Comuni della Basilicata aumenta la domanda di servizi per il rientro di tanti cittadini emigrati;

nonostante numerose iniziative promosse dalle istituzioni locali e culminate nello sciopero generale del 6 giugno 2005 indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria, nulla è cambiato;

di fronte a questa situazione e al rischio fondato che possa ulteriormente degenerare in una vera e propria rivolta delle popolazioni interessate, appare incomprensibile ed irresponsabile il comportamento della Direzione di Poste Italiane e dello stesso amministratore delegato, che fino a questo momento ha sostanzialmente ignorato le richieste dei massimi rappresentanti delle Istituzioni locali e si è rifiutato di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali per affrontare i problemi che attanagliano il settore,

gli interroganti chiedono di sapere cosa aspetti ancora il Ministro per intervenire su questa questione così delicata e carica di pericoli per lo stesso ordine pubblico. Si sottolinea che il contratto di programma per la riorganizzazione di Poste Italiane porta la firma di codesto Ministero, che non può rimanere indifferente a quello che sta accadendo nel settore, senza rispondere direttamente dei guasti che si stanno determinando.

(4-08918)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che è in atto a Genova una azione giudiziaria nei confronti della società del Genoa-Calcio e del suo presidente Enrico Preziosi;

che la procedura assai anomala, la contestazione di reati del tutto inediti nelle vicende sportive, le allusive anticipazioni e le inquietanti reiterate fughe di notizie fanno pensare che non ci si trovi di fronte a un caso o a delle coincidenze, ma a un vero e proprio disegno con precise finalità;

che al clamore dell'accusa (associazione per delinquere) si è aggiunta l'amplificazione anomala di giornali e organi di informazione con in testa il gruppo RCS e la «Gazzetta dello Sport»;

che nel frattempo è subentrata l'indagine della giustizia sportiva a seguito della quale potranno essere vanificati i notevoli investimenti fatti da Preziosi nella Società Calcio del Genoa;

che da tutto questo potrebbe derivare una pesante crisi per il gruppo Preziosi e per i posti di lavoro assicurati a Cogliate e in altri centri della Lombardia

si chiede di conoscere quali iniziative si ritenga sia possibile assumere per attenuare sul piano industriale e occupazionale gli effetti negativi di questa originale ed estemporanea iniziativa della Procura di Genova.

(4-08919)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le pari opportunità, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

di recente, le Camere hanno esaminato, a tamburo battente, la legge delega recante disciplina dell'impresa sociale, ultimo atto di un iter durato ben tre anni;

il provvedimento regola l'attività di enti *non profit*, destinata alla produzione o allo scambio di beni e servizi senza perseguire lo scopo di lucro;

la realtà del «terzo settore» (secondo un'indagine Istat, ferma al 2000) ha assunto, nel corso del tempo, un particolare rilievo, sia dal punto di vista economico sia da quello sociale: 240.000 organizzazioni, 630.000 occupati, valore economico di 35 miliardi di euro;

il dibattito svoltosi in Senato ha espunto, dal testo in esame, il criterio direttivo sull'attribuzione delle «agevolazioni fiscali», soppressione che la Camera ha dovuto ratificare per assicurare l'approvazione definitiva della legge;

inoltre, in Italia, manca una «legge quadro» che dia un'organizzazione sistemica alle diverse realtà, visto che negli ultimi 15 anni si sono susseguiti interventi parziali;

peraltro, esistono casi non censiti, che superano la soglia del paradosso: se un'azienda costituita da persone «normali» assume «disabili» può usufruire di incentivi e sgravi fiscali; se un'azienda («società di persone») di «persone disabili» assume persone «normali» non gode di alcun beneficio di legge;

in siffatti casi, una piccola azienda che debba mantenersi competitiva (dopo il salto senza rete nel mondo produttivo, nonostante le insidie del mercato e quelle della burocrazia) non può rischiare di fare passi più lunghi delle fragili gambe, da un lato senza l'aiuto (doveroso) dello Stato e, dall'altro, frenata dalle comprensibili paure delle famiglie di appartenenza;

la vera integrazione sociale (garantita dai principi fondamentali della Costituzione e dalle sue norme che regolano i rapporti etico-sociali) si esplica attraverso la responsabile e piena partecipazione alla vita «normale» dei soggetti interessati e non attraverso «forme scenografiche» (lavoretti eseguiti a casa e venduti nei mercatini rionali) che surrogano tale possibilità rendendo ancora più avvertibile il «peso della solitudine», una gelida sensazione di isolamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno, in occasione dell'attivazione delle «deleghe» citate in premessa, istituire presso il Ministero delle attività produttive, con urgenza, un meccanismo di assistenza e controllo dei casi come quello rappresentato, sicuramente rientranti nella disciplina delle «imprese sociali»;

se si ritenga doveroso promuovere sollecitamente, per tali casi e per l'intero «terzo settore», l'attribuzione delle agevolazioni fiscali sin qui omesse.

(4-08920)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che è in corso a Genova un procedimento a carico della Società Genoa-Calcio e del suo Presidente;

che la stampa locale e, con maggior enfasi, la «Gazzetta dello Sport» e i quotidiani del gruppo RCS risultano sistematicamente informati sulle indagini;

che al contrario i legali della difesa hanno dichiarato più volte di non essere stati messi al corrente di alcun dettaglio e soltanto informati in maniera generica del capo di imputazione,

si chiede di conoscere se si intenda appurare le responsabilità della fuga di notizie e gli eventuali collegamenti fra i protagonisti dell'azione giudiziaria e organi di stampa e per garantire il rispetto del segreto istruttorio e dei diritti della difesa.

(4-08921)

